

RAMIRO UDINA

Il Placito del Risano

Istituzioni giuridiche e sociali dell'Istria
durante il dominio bizantino

PREFAZIONE

Concepì il disegno di questo lavoro sfogliando il Codice Diplomatico Istriano, ricco repertorio di documenti attestanti la continuità della tradizione romana nella vita pubblica e privata dell'Istria. Per otto secoli, quasi senza interruzione, Roma e Bisanzio, di Roma non sempre degna erede, lasciarono un'impronta tenace in questo estremo confine d'Italia; e fu solo al tramonto del secolo ottavo che la giovine civiltà germanica, prepotente come tutto quello ch'è giovine ed esuberante di vita, vi si insediò in modo non passeggero. Due società diverse, due ordinamenti giuridici antitetici: l'incontro doveva necessariamente essere brusco e far versare lagrime di dolore qui più che in quelle altre regioni d'Italia, dove i longobardi avevano fatto da battistrada a Carlo Magno.

Così si delineava chiaramente l'oggetto della presente ricerca: studiare l'ordinamento giuridico e le condizioni sociali che i grandi istriani, rappresentanti dell'opinione pubblica prima ancora che dei loro interessi di casta, cercarono di resuscitare nel famoso Placito generale dell'804; e quindi tentarne una sobria, quanto precisa e completa ricostruzione.

È ovvio che sussidio fondamentale mi è stato il documento, che nella forma vivace e succinta di processo verbale ha conservato alla memoria dei posteri le fasi più salienti del Placito, documento che riproduco integralmente in appendice, anche per non infarcire il testo di soverchie citazioni. Studiato con acume da insigni storici nostri e stranieri, attratti dalla comunanza di storia a frugare negli archivi di casa nostra, resta tuttavia una fonte sempre viva e inesauribile di ricerche. E mi piace qui ricordare le parole di un illustre scrittore tedesco, il Mayer, che lo definisce «il documento più prezioso della storia costituzionale italiana fino al secolo IX».

In generale ho cercato di essere oggettivo, domandando ai fatti e alle parole che li documentano conferma delle opinioni mie e altrui. Con la scorta dei fatti è ad ogni modo più difficile varcare il limite che divide il territorio della scienza da quello della fantasia; può darsi tuttavia che l'inesperienza mi abbia fatto velo in qualche punto.

Infine, tenuto presente che i fatti giuridici e sociali di una età hanno radici nascoste in età anche molto remote, mi parve opportuno di rifarmi un po' addietro nei secoli e di narrare brevemente le vicende dell'Istria fin dai tempi di Augusto. Per questa parte introduttiva del mio lavoro mi sono affidato quasi del tutto ai buoni storici regionali.

INTRODUZIONE

Vicende politiche dell'Istria da Augusto a Carlo Magno

1. La decima regione italica. — 2. Odoacre e gli Ostrogoti. — 3. Il dominio bizantino. — 4. Intermezzo longobardo. — 5. La conquista franca.

1. La decima regione italica.

Dopo la battaglia d'Azio (31 av. C.) che assicurò la signoria incontrastata di Augusto su tutto il mondo romano, urgeva in sommo grado provvedere alla sistemazione e al rafforzamento del confine orientale d'Italia. Pertanto nel 27 ebbe luogo una notevole riforma politico-amministrativa che portò il detto confine dal «Formio» (Risano) all'«Arsia»: tutta la zona compresa entro questi due fiumi e limitata a nord-est, grosso modo, dalla catena del Nevoso e dalla selva di Piro, era aggregata alla Venezia, colla quale costituì la «decima regio Italiae Venetia et Histria», laddove il paese situato di là dall'Arsa restava escluso dalla nuova circoscrizione amministrativa e, facendo parte della Liburnia, continuava a dipendere dal luogotenente per l'Ilirio.

Prima che la pace fosse del tutto assicurata in queste contrade, Augusto dovette guidare numerose spedizioni contro Pannoni e Norici, fino a quella memorabile del 6 d. C. provocata da una rivolta ch'era arsa ad un tempo nella Pannonia e nella Dalmazia. Intanto s'iniziava la costruzione del «*limes Italicus orientalis*», duro baluardo opposto ai barbari e sviluppato su larga fronte, dalla Fiumara al Nevoso.

La riforma del 27 a. C. modificò profondamente la costituzione dell'Istria. La regione fu sottoposta al governo di un «*consularis*» o «*corrector provinciae*»; abolita l'imposta fondiaria

che distingueva il territorio provinciale da quello italico, anche gli Istriani ebbero il pieno dominio dei loro beni («ex iure Quiritium») e poterono reggersi con le libere forme municipali¹) che rimasero ferme per molti secoli finchè a poco a poco, traendo nuovi sviluppi dal felice innesto di elementi ecclesiastici, germanici e popolari, diedero origine anche da noi alla caratteristica e complessa figura del Comune. Comizii curiati, curia o «ordo decurionum», «duo viri iure dicundo», «duo viri quinquennales», edili e questori erano i nuovi organi della costituzione cittadina, fedelmente modellata su quella di Roma. Nè basta. Infatti anche agli Istriani venne estesa la cittadinanza romana, la «civitas», coi vari «iura» che la accompagnavano (ius suffragii, honorum, connubii, testandi, commercii).

La campagne poi, mancando di qualunque organizzazione propria, erano soggette al potere dei magistrati che reggevano i singoli municipi²).

Alle provide riforme e alle vittorie seguì un lungo periodo di pace che vide fiorire la nostra provincia nel culto degli dei e nello splendore di monumenti architettonici, nell'agricoltura, nella industria e nei commerci, secondati da un'ottima viabilità. Le prospere condizioni della penisola vi favorivano l'immigrazione.

Ma in progresso di tempo il potere imperiale, anche per eliminare gli abusi ch'erano invalsi nell'amministrazione della giustizia e delle finanze municipali, provvide a limitare l'ampia autonomia e ad abolire quei tali privilegi fiscali che differenziavano gli Italici dai Provinciali.

Così Adriano, per la giurisdizione civile, divise l'Italia in quattro distretti, a ciascuno dei quali prepose un consolare. Marco Aurelio sostituì ai consolari i giuridici: la Venezia e l'Istria ebbero supremo tribunale quello dell'Alta Italia, presieduto dal «iuridicus regionis Transpadanae». Alla fine del terzo secolo i giuridici lasciarono il posto ai correttori, competenti non solo a giudicare in materia civile e penale, ma anche a controllare l'intera amministrazione dei municipi; anzi, perchè la gestione finanziaria ne fosse meglio tutelata, gl'imperatori vi delegarono appositi «curatores».

Gravissimo colpo alle istituzioni municipali inferse Diocleziano che, estesa l'imposta fondiaria e il testatico anche al

suolo italico, chiamò i decurioni responsabili dell'esazione delle imposte: con ciò la curia perdeva la sua funzione di organo consultivo del magistrato e appariva piuttosto un istituto penale.

Quando Costantino divise tutto l'Impero in quattro prefetture, la provincia Venezia-Istria fu compresa nella diocesi italica della prefettura di Italia; sembra inoltre che questo imperatore abbia spostato il confine orientale dall'Arsa alla Fiumara e al grande vallo³⁾.

Il fasto di cui Costantino amò circondarsi nella nuova capitale e la necessità di pagare gli stipendi alla burocrazia imperiale che ormai aveva sostituito i magistrati onorari, furono due buone ragioni per imporre nuovi tributi. Unica guarentigia dei diritti del popolo e del municipio, il «defensor»⁴⁾, magistrato eletto tra le persone più ragguardevoli del municipio stesso.

Alla morte di Costantino seguì un periodo movimentatissimo di guerre civili, combattute con particolare accanimento in questa regione d'Italia, e in ispecie intorno ad Aquileia, che molto ne soffersero; per esse il vallo fu un po' alla volta sgretolato e l'accesso all'Italia rimase aperto ai barbari.

I quali, si capisce, ne approfittarono. Primi a calare furono i Visigoti, già stanziati nella Pannonia e nell'Illirio; trovato un «locus minoris resistantiae», vi si insinuarono nel 401 e procedettero tranquillamente, guidati da Alarico, fino al Piemonte, dove appena vennero arrestati da Stilicone. Nel 404 Onorio trasportò la residenza imperiale a Ravenna, e fu questa una misura prudente, come dimostrò il saccheggio patito sei anni più tardi da Roma, quando i Goti discesero una seconda volta in Italia. Ormai i vari gruppi barbarici — esercito e popolo insieme — si avvicendavano alle frontiere orientali, ansiosi di terra e di conquista. Nel 452 fu la volta degli Unni che distrussero Aquileia e chissà quanti altri guai avrebbero perpetrati senza l'intervento provvido di papa Leone I e senza la morte, anche più provvida, di Attila. Intanto gli Ostrogoti furono lesti a prendere il posto degli Unni nella Pannonia, donde breve era il cammino per giungere fino a noi.

2. Odoacre e gli Ostrogoti.

Alla fierezza barbarica l'impero occidentale non poteva contrapporre altro che una burocrazia vessatoria, vaghe tendenze

pacifiste, di origine cristiana, e la malfida tutela dei federati, i duci dei quali erano i veri arbitri del potere sovrano; finchè nel 476 «colla deposizione di Romolo Augustolo la sovranità nominale sull'occidente passò nella reggia di Bisanzio e l'arbitrato violento dei ministri si convertì in rappresentanza giuridica, in viciariato dei Barbari»⁵).

Infatti Eruli e Rugi, delusi nelle loro legittime speranze da Oreste e da Romolo Augustolo, buttarono tutto all'aria e proclamarono re il loro duce Odoacre. Questi, pago della sovranità di fatto che per tal modo veniva ad avere sull'Italia, si accinse a governare in nome dell'imperatore, rispettò le istituzioni politiche romane e in particolare i municipi, salva s'intende la confisca del terzo delle terre a favore dei suoi fedeli.

Quando poi nel 489 Teodorico coi suoi Ostrogoti scese dalla Pannonia, per la solita via delle Alpi Giulie, Odoacre corse sì all'Isonzo per tagliargli il passo, ma fu ripetutamente battuto e quindi assediato in Ravenna per ben tre anni. Dopo la sua resa a discrezione (discrezione veramente barbarica!) Teodorico instaurò un governo poco dissimile da quello di Odoacre, ma ordinato in modo che Goti e Romani avessero funzioni sociali e costituzione politica nettamente distinte: ai Goti riservata la milizia, ai Romani l'amministrazione civile e l'agricoltura, col solito gravame delle «*tertia*». Un conte goto aveva il supremo comando militare delle provincie e la giurisdizione sui Goti; nelle questioni tra Goti e Romani ci voleva la assistenza di un giurisperito romano; conti goti governavano anche le città abitate dai Goti, mentre per le altre continuava l'antico ordinamento municipale.

Sembra che durante questo periodo di lotte e di invasioni l'Istria sia stata risparmiata⁶), forse per la sua posizione geografica, eccentrica rispetto alla marcia degli invasori. Nuove e belle città s'erano aggiunte alle antiche nel corso dei secoli: Lauriano, Arsia, Ruvigno, Neapolis (antica Emonia, poi Cittanova), Humago, Siparis, Silbonis, Piranon e Capris⁷).

Le prospere condizioni dell'Istria non ebbero punto a soffrire per il dominio ostrogoto, se mai trassero nuovo incremento dal saggio governo di Teodorico, semprechè si voglia prestar fede alla testimonianza non del tutto disinteressata di Cassiodoro⁸).

Ma Teodorico morì nel 526. Delle lotte intestine che seguirono alla sua morte approfittò Giustiniano per realizzare un pro-

getto che gli stava molto a cuore: ricongiungere alla sovranità nominale di Bisanzio sull'Italia il dominio effettivo. Nel 535 Belisario sbarcava in Sicilia e, presa Roma, serrò da presso Vitige, cingendolo d'assedio a Ravenna nel 539. Proprio in quell'anno il luogotenente Vitaliano che guidava i Bizantini attraverso la Dalmazia e la Liburnia, rotti gli indugi, occupò anche l'Istria che indi rimase congiunta all'impero greco.

3. Il dominio bizantino.

La vittoria definitiva era ancora lontana. Infatti Belisario fu richiamato a Costantinopoli da intrighi di corte e i Goti si giovarono della sua lontananza per riconquistare l'Italia (541-42). Quindi s'impose una nuova spedizione che questa volta ebbe per base l'Istria: giunto a Pola con truppe raccoglieticce, Belisario mosse nel 544, per via di mare, contro Ravenna. Invano. La poca coesione dei suoi o il valore di Totila lo persuase a ritornare a Costantinopoli, «rebus infectis».

La gloria di concludere degnamente l'impresa e di abbattere del tutto in Italia la potenza ostrogota doveva spettare al vecchio Narsete che condusse l'ultima offensiva (552-53) per via di terra, dalla Dalmazia nell'Istria e poi, costeggiando l'Adriatico, fino a Ravenna. I Goti, che invano avevano atteso il nemico all'Adige, furono presi alle spalle e sconfitti dopo eroica resistenza. I superstiti, elemento ormai trascurabile per la storia di Italia, furono ridotti a vivere in certe zone montane del nord della penisola (Tuscia, Liguria, Venezia). Anche in Istria, dopo il 539, avvenne lo stesso fenomeno d'internamento, come sembrano confermare alcuni rilievi toponomastici⁹).

Il ventennio di lotte tra Greci e Ostrogoti non turbò per nulla lo sviluppo economico e culturale dell'Istria, anzi rese più attivi i suoi rapporti con Ravenna. Ben altrimenti funesta doveva essere per lei la calata dei Longobardi, che staccarono la Venezia terrestre (Friuli) dal corpo di quella che era stata la «decima regio Italica», saccheggiarono il Carso e Trieste costringendo gli abitanti della costa a rifugiarsi sull'isola di Capris (Aix), ove rassodarono le fondamenta dell'odierna Capodistria¹⁰).

Per circa un cinquantennio l'Istria fu oggetto di incursioni e razzie da parte di Longobardi, Avari e Slavi; e quindi impel-

lenti necessità difensive fecero dell'Istria la prima regione d'Italia organizzata a base militare.

Stimo inutile accennare anche brevemente a questo ordinamento, chè il suo studio formerà l'oggetto principale delle pagine seguenti; basti qui ricordare che anche quando la separazione del potere civile («iudex provinciae») da quello militare («magister militum») era scomparsa, l'autonomia municipale continuò a sussistere, per quanto le forme della costituzione cittadina fossero piuttosto mutate. Alla fine del VI secolo il confine orientale dell'Istria era certamente costituito dai Caldera²¹). Questo fatto e l'ordinamento militare della provincia, contribuirono a rendere l'Istria meno accessibile ai barbari.

Sembra che Istria e Venezia, amministrate unitamente anche dai Goti, abbiano conservata questa unità sotto i bizantini: quindi i tribuni delle isole venete furono verisimilmente sottoposti al «magister militum» dell'Istria fino a che la Venezia si costituì in ducato autonomo, sempre sotto l'alta signoria di Bisanzio. E ciò fu verso la fine del VII secolo²²).

Altra fonte di guai per la nostra provincia si fu la lotta religiosa conosciuta sotto il nome di scisma dei tre capitoli. Si trascinò per circa un secolo e mezzo (544-698), fomentata dalla rivalità dei metropolitani di Grado e di Aquileia, contendenti per la supremazia sulle chiese istriane. In generale il popolo e i vescovi istriani erano ardenti fautori dello scisma²³). Infine l'editto, politicamente poco accorto, che Leone III Isaurico emanò nel 726, fece scoppiare in Istria, come in altre regioni d'Italia, un'aperta ribellione contro l'imperatore e i suoi ufficiali; si arrivò al punto di cacciare i duci e gli altri funzionari bizantini, e di eleggere nuovi magistrati, indigeni ed ossequienti al culto delle immagini. Solo più tardi, durante la reggenza di Irene, gli editti contro le immagini furono dichiarati eretici e si ristabilì il culto nella sua forma tradizionale (concilio di Nicea, a. 787).

4. Intermezzo longobardo.

Gli ultimi re longobardi seppero approfittare della situazione critica che il governo bizantino s'era creata in Italia per estendere i loro domini a danno di quello.

In particolare Astolfo, impadronitosi dell'Esarcato, nel 751 occupò anche l'Istria. Qui però gli storici regionali non sono con-

cordi sulla durata dell'occupazione longobarda. Infatti il Vergottini¹⁴⁾ non ritiene fondata l'opinione del Benussi che la vuole ininterrotta dal 751 al 774; secondo lui la conquista di Astolfo sarebbe stata temporanea; solo più tardi Desiderio avrebbe occupata l'Istria una seconda volta, restituendola ai Bizantini già prima del 774. Anche l'Hegel (*Storia della costituzione dei Municipi italiani*, cap. II, n. 3) nega la permanenza dei Longobardi in Istria. Qualunque sia la verità in proposito, certo è ad ogni modo che i Longobardi non ebbero la possibilità o il tempo di imporre ai vinti le loro istituzioni germaniche¹⁵⁾; quindi è molto dubbio che anche da noi siano stati soppressi gli ultimi organi municipali, come accadde nelle altre città longobarde¹⁶⁾. Naturalmente la politica longobarda ostile al popolo soggetto e al clero, in prevalenza romano, doveva rendere invisibile il nuovo padrone: così fu che nel 770 il patriarca di Grado, Giovanni, chiese aiuto per sé e per gli Istriani a Stefano III. E il pontefice fece capire prossimo l'intervento delle armi franche¹⁷⁾.

Quando scoppiò la guerra tra Desiderio e Carlo Magno (774) e la vittoria arrise ai Franchi, l'Italia longobarda passò a Carlo (onde si chiamò anche re dei Longobardi); l'Istria invece, se ciò non era avvenuto già prima, ritornò allora ai Bizantini. Tuttavia la politica di Carlo, decisamente favorevole al clero, riuscì a far breccia anche in Istria, dove si formò un partito franco-clericale, fautore dell'avvento dei Franchi. Ben diverse erano però le aspirazioni del popolo, devoto a Bisanzio: e il truce episodio del vescovo Maurizio è chiara prova dell'asprezza che la lotta politica aveva assunta.

5. La conquista franca.

È molto oscuro e controverso quando i Franchi si siano impadroniti dell'Istria. Forse nel 788, mentre un esercito franco era pronto nel Friuli già conquistato per muovere contro gli Avari, o forse anche prima¹⁸⁾. Ad ogni modo è fuor di dubbio — e ne fa testimonianza Carlo Magno stesso — che nel 791 il «Dux de Istria» si distinse bravamente coi suoi uomini, al seguito di re Pipino, in uno scontro con gli Avari.

Il quale duca Giovanni, fornito come il suo collega Erico del Friuli di tutti i poteri dei conti franchi, si rese ben presto invisibile ai sudditi per l'introduzione del sistema feudale di go-

verno in una terra da otto secoli romana, per l'esoso trattamento inflitto agli indigeni, per la colpevole tolleranza concessa alle ruberie dei vescovi.

Il Placito tenuto al Risano nell'804, grazie ai buoni uffici del patriarca Fortunato, astuto politicante e acceso fautore di Carlo Magno, è tutto un rimpianto delle miti istituzioni democratiche rispettate dai Bizantini e una fiera protesta contro il nuovo regime assoluto che subordinava il pubblico bene all'interesse di pochi prepotenti.

I tre messi di Carlo, cioè il prete Izzone, e i conti Aione e Cadolao, conformemente alle istruzioni ricevute fecero giustizia per ordine dell'imperatore, e imposero al duca di dar garanzia («vadia») che avrebbe rispettato in avvenire le consuetudini locali, in tutti i rapporti di diritto pubblico e privato.

Fino a un certo punto le città riebbero le loro magistrature elettive, come sta a dimostrare anche il diploma di Lodovico il Pio¹⁹); ma le campagne erano ormai irrimediabilmente perdute, soffocate dal feudalismo, col suo sistema di «curtes» o «villae», riservate ai padroni, coi suoi «vici» di coloni tenuti a prestazioni di opere e a tributi in natura. Solo alcuni di questi «vici» poterono sottrarsi al giogo feudale, restando libere unioni di poveri ma liberi coltivatori, sotto la guida del *meriga* («magister vici»).

Intanto il progetto caldeggiato dal patriarca Fortunato, di sottomettere anche Grado e il ducato veneto, fallì completamente ai Franchi quando nell'810 Pipino fu sconfitto a Rialto.

La pace di Aquisgrana (812) segnò i confini tra Bizantini e Franchi: a questi la Liburnia e l'Istria, a quelli le città marittime della Dalmazia, Grado e l'estuario di Venezia.

CAPITOLO I.

Il governo della provincia

1. Relazioni dell'Istria con Venezia e Ravenna. — 2. Costituzione del tema in Istria. — 3. Nomina e attribuzioni del governatore. — 4. Altri ufficiali. — 5. Divisioni territoriali. — 6. Assemblee provinciali. — 7. Il patriarca di Grado.

1. Relazioni dell'Istria con Venezia e Ravenna.

Conformemente agli studi più recenti ritengo che il nesso politico, amministrativo ed ecclesiastico tra l'Istria e la Venezia sia rimasto intatto per tutto il breve dominio ostrogoto e molto addentro in quello bizantino, anche quando le necessità di difesa imposero all'Istria un ordinamento rigidamente militare.

Infatti una tradizione secolare aveva cementati i rapporti tra le due regioni nell'organismo vitale della «decima regio Italica». Gli Ostrogoti, dal canto loro, rispettarono anche in questo campo l'impronta secolare di Roma, e l'epist. XII, 20 di Cassiodoro, ricordata anche dal Vergottini²⁰), dimostra che le due regioni, seppure indipendenti per certi riguardi, obbedivano infine allo stesso funzionario (Paulus vir strenuus) che unificava in sé le diverse tendenze delle due provincie e ne impediva la disgregazione. Questo stato di cose fu naturalmente mantenuto dai Bizantini, tanto più che si videro la Venezia ridotta alla zona costiera dalla conquista longobarda. Come potevano pensare a farne una provincia a sè stante? I tribuni delle isole venete erano quindi soggetti al «magister militum» dell'Istria che risiedeva a Pola, allora capitale dell'Istria²¹), e vicinissima a Ravenna per via di mare.

Appena verso la fine del VII secolo, quando le cittadine della laguna si furono costituite in ducato autonomo aspirando a maggiori destini, cui certo non poteva contrastare la benigna e

lontana supremazia di Bisanzio, solo allora il vincolo plurisecolare si spezzò e per sempre.

Il Cessi invece, nella sua recentissima «Venezia Ducale», afferma che solo la conquista longobarda dell'Istria (a. 751) sanzionò definitivamente il distacco di questa regione dalla Venezia nell'ordine civile, rompendo anche la unità ecclesiastica di Grado. Ma questa opinione contrasta con lo spirito autonomista che già da tempo agitava le città della laguna: l'erezione di Venezia a ducato doveva essere ben più che un modesto inizio di secessione. Vero è che la giurisdizione del metropolita di Grado sulle chiese istriane durò ancora per molto tempo²³), seppur non senza contrasti; epperò troviamo proprio un francofilo patriarca di Grado prendersi a cuore la sorte degli Istriani e sostenerne gli interessi presso Carlo Magno.

Sette secoli di comune reggimento civile, il perdurare di rapporti ecclesiastici e, per quanto lo consentiva la rapacità del padrone franco, lo scambievole intreccio dei commerci, avevano creato tra le due regioni tale un'omogeneità di idee e di sentimenti, che il radicale mutamento provocato dai Franchi non poteva da un giorno all'altro annientare. E tanto più grave sembrava agli Istriani la loro miseria confrontandola con la condizione ben più felice dei loro vicini, cioè dei Veneziani e dei Dalmati, assieme ai quali avevano condiviso la soggezione ai Greci, niente affatto molesta. Questo si può intendere dal passo lacunoso del Placito, poi rabberciato dal Kandler, passo in cui gli Istriani, a conclusione delle loro lagnanze sull'esorbitanza dell'onere fiscale affermano: «Omnes istas angarias et superpostas quae praedictae sunt, violenter facimus, quod Parentes nostri nunquam fecerunt, unde omnes devenimus in paupertatem, et... nostros Parentes, et convicini nostri Venetias et Dalmatias, etiam Graeci sub cuius antea fuimus potestate». E poi soggiungono tristemente: «Si nobis succurrit Dominus Carolus Imperator, possumus evadere: sin autem melius est nobis mori, quam vivere». Tanto più che, dopo aver denunciate ruberie e prevaricazioni di ogni sorta, avevano da temere le rappresaglie del duca, dei vescovi e dei loro sgherri.

Anche i rapporti dell'Istria con Ravenna vantavano origini molto remote. Giova ricordare che la posizione geografica della penisola rendeva comodissime le comunicazioni marittime

con la città regale, e la prodigiosa ubertosità del suolo, oggi tanto avaro coi suoi coltivatori, già al tempo dei Goti aveva fatto dell'Istria un prezioso luogo di rifornimento, «urbis regiae cella penaria», come notava Cassiodoro.

Riconquistata l'Italia²³⁾ dai Bizantini e ordinata in Esarcato, Ravenna fu scelta come sede del rappresentante dell'autorità sovrana, cioè dell'esarca²⁴⁾, e della sua corte. Ora, finché l'esarcato ebbe vita, quindi fino alla conquista longobarda del 751, anche l'Istria a quello fu direttamente soggetta: e pertanto l'esarca partecipava alla nomina di tutti i suoi magistrati, almeno nei primi tempi²⁵⁾.

Naturalmente durante lo scisma dei tre capitoli il clero e il popolo istriani, ribelli al concilio costantinopolitano voluto dall'imperatore, furono piuttosto maltrattati: l'esarca Smaragdo nel 588 portò prigionieri a Ravenna, assieme al patriarca Severo, i vescovi di Trieste e di Parenzo; ma undici anni più tardi, quando Avari e Slavi irrupero in Italia, fu l'esarca Callinico ad arrestarli con un esercito di rinforzi. Sono questi esempi eterogenei buoni abbastanza per dimostrare la costante cura dell'esarca per gli interessi bizantini in Istria, come del resto in ogni regione sottoposta all'esarcato. In nome dell'imperatore l'esarca interveniva nelle più alte vicende civili e militari, e altresì nell'amministrazione finanziaria. Soltanto quando l'esarcato fu assorbito dai Longobardi, per la riscossione dei tributi si dovettero delegare appositi messi da Costantinopoli.

Ancora un legame, di tutt'altra natura avvinceva l'Istria a Ravenna: intendo dire dei beni fondiari che la chiesa ravennate, come quella romana, vi possedeva. Erano questi beni un complesso di realtà situate nella polesana e costituenti il cosiddetto feudo di S. Apollinare²⁶⁾. Provenivano da una donazione di Giustiniano a Massimiano da Vistro, che all'imperatore aveva fatto omaggio di un ricco tesoro trovato nel proprio fondo; più tardi Massimiano era divenuto arcivescovo di Ravenna e aveva legato le sue sostanze a quella chiesa che, d'allora in poi, ebbe sempre in Istria propri amministratori.

È certo che negli ultimi tempi gli Istriani cercarono di emanciparsi da Ravenna e da Bisanzio in genere, specialmente per motivi d'ordine religioso, e vi riuscirono anche in parte, grazie alla debolezza dei governanti; ma non oserei affermare col

Calisse²⁷⁾ che da un capo all'altro d'Italia il governo dei Bizantini era preso in odio, perchè almeno gli Istriani ne conservarono un ottimo ricordo.

2. Costituzione del tema in Istria.

Vinti i Goti e ristabilita la sovranità effettiva di Bisanzio sull'occidente, i Bizantini si accontentarono di togliere dal ceppo romano le giustapposizioni straniere, ma non pensarono subito a modificare il regime amministrativo delle provincie e la costituzione municipale che risalivano agli ultimi tempi dell'impero.

La separazione dei poteri, caratteristica di quell'età, continuò a sussistere. Così il potere civile era coordinato, ma nettamente distinto da quello militare: al «iudex provinciae», chiamato anche «dux», spettava la amministrazione civile e la giurisdizione sugli indigeni, al «magister militum» il supremo comando militare delle truppe acquarterate in Istria e la giurisdizione sui soldati. Lo stesso dualismo vigeva nelle città grandi e piccole, dove al conte si contrapponeva il tribuno e, rispettivamente al viceconte il centurione. Supremo moderatore di questi funzionari civili e militari era in ultima analisi l'esarca che tutti nominava e controllava in nome dell'imperatore.

Senonchè, verso la fine del secolo VI, i fatti stessi reclamarono una riforma: sotto la pressante minaccia di Longobardi, Avari e Slavi, l'Istria, prima²⁸⁾ fra tutte le regioni dell'Italia bizantina, dovette irrigidirsi in una organizzazione esclusivamente militare, nella quale il «magister militum» e i minori ufficiali a lui subordinati assorbirono tutte le funzioni dei corrispondenti magistrati civili. Il nuovo ordinamento, che nel secolo successivo ebbe seguito anche nelle altre regioni dell'esarcato, è conosciuto col nome di tema (θέμα) che designa ad un tempo la circoscrizione provinciale e il corpo d'armata incaricato di difenderla²⁹⁾. Il nuovo ordinamento durò in Istria fino alla fine del secolo VIII, cioè, tolto il breve e disputato intermezzo longobardo, fino alla conquista operata da Carlo Magno.

Dunque l'Istria costituì un distretto militare retto dal «magister militum», unico rappresentante dell'imperatore nella provincia, il quale ormai al comando militare e alla giurisdizione sui soldati univa l'amministrazione civile e finanziaria ed era il supremo giudice ordinario tanto in materia penale che in materia

civile, quando i cittadini, per quest'ultima, non preferivano adire il foro arbitrale dei vescovi e del metropolita. Che il «magister militum» fosse sempre subordinato all'esarca, fanno fede le epistole di Gregorio Magno. Questo insigne pontefice ricorda alcuni «magistri militum» istriani, a lui vicini nel tempo: Basilio, Mastalone e Gulfario; il Placito del Risano poi rievoca Costantino e Basilio, Stefano e un secondo Basilio, maestri dei soldati e cospicui latifondisti.

Capitale del tema e residenza del «magister militum» era Pola. Si questa che le minori «civitates» e «castella» erano rette da funzionari militari, mentre le istituzioni municipali illanguidivano e sola la figura del vescovo aveva notevole peso nella cosa pubblica. Particolare era la situazione di Cittanova, residenza secondaria del «magister militum», al quale erano devoluti i redditi dell'agro circostante, in gran parte di ragione pubblica.

Conseguenza del nuovo ordinamento fu il costituirsi nelle città dei numeri o bandi, cioè l'organizzazione militare di tutto il popolo laborioso e interessato alla terra (artigiani e piccoli possessori), per sostenere l'esercito regolare in caso di bisogno: ecco un esempio antico di nazione armata. Abbiamo prova sicura dell'esistenza del «numerus tergestinus»⁸⁰), corpo di limitanei, agricoltori e soldati ad un tempo, distribuiti su tutto il territorio carsico di Trieste, fino oltre il Terstenik e il Catalano. Questo istituto del «numerus» indigeno era già stato sperimentato dai Bizantini durante l'occupazione dell'Africa (a. 534)⁸¹) dove evidentemente aveva fatto buona prova.

3. Nomina e attribuzioni del governatore.

Secondo la legislazione giustiniana, il «rector provinciae» doveva essere eletto dal vescovo e dai principali cittadini tra gli abitanti della provincia; ma egli scomparve ben presto dalla nostra provincia e le sue attribuzioni di amministrazione civile, giudiziaria e finanziaria passarono nelle mani del «magister militum» che conservò da noi il suo titolo militare e non assunse quello amministrativo di «dux», prevalente in altre regioni.

Comunque la figura giuridica di questo altissimo funzionario militare era appunto quella del «dux», cioè del supremo rappresentante del potere centrale nella provincia: comando delle forze armate, giurisdizione civile e penale tanto sui soldati

che sulla popolazione civile, nomina dei funzionari inferiori, controllo della loro amministrazione; a lui si rivolgevano i reclami degli amministrati, specialmente per mezzo dei concili provinciali; aveva inoltre l'alta sorveglianza sull'esazione delle imposte, fissava i tributi straordinari, vegliava sui privilegi delle città e sul rispetto delle loro «consuetudines». Infine promoveva le assemblee generali del popolo e faceva sentire la sua autorità anche nelle cose ecclesiastiche; per certe interferenze di carattere più delicato soleva prendere accordi col patriarca ²²).

Questo personaggio onnipotente era nominato, checchè ne dica il Mayer ²³), dall'esarca. È bensì probabile che dopo il 727, anno della ribellione contro i funzionari imperiali, e specialmente dopo la caduta dell'esarcato, la scelta del «magister militum» sia caduta di preferenza sulla classe dei grandi proprietari istriani, e che addirittura, seguendo la tendenza dei tempi, anche questa, come le cariche minori, sia divenuta praticamente ereditaria ²⁴) in determinate famiglie; ma tra questo e la sua elettività corre qualche differenza. Basarsi sull'analogia di quanto avveniva a Venezia — come fa il Mayer — è molto pericoloso. In realtà il Placito dell'804 non ricorda tra i magistrati elettivi il «magister militum», mentre si può star certi che gli «homines capitanei» non avrebbero trascurata quell'occasione per rinfacciare al regime franco di averli privati della più alta magistratura elettiva imponendo alla regione un duca di nomina regia; d'altronde il già citato diploma di Lodovico il Pio poco prova a questo proposito, perchè oscuro. Per queste due ultime ragioni, anche il Vergottini ²⁵) respinge l'ipotesi della elettività. I nomi stessi di Stefano e Balisio che, come si disse, ricorrono nel Placito, sembrano tradire l'origine bizantina di quei «magistri militum».

Tutto ciò non esclude che, quando l'Italia si sollevò contro l'autorità bizantina e rovesciò i capi nominati dall'esarca, eleggendosi in quella vece propri «duces»²⁶), lo stesso sia successo anche nell'Istria, dichiaratasi apertamente per Gregorio II e contro l'imperatore iconoclasta. Sennonchè, rimesse le cose in sesto, l'elettività dei magistrati minori divenne una consuetudine di diritto pubblico, mentre il «magister militum» tornò ad essere nominato dall'esarca.

Dunque, dato il significativo silenzio delle fonti, conviene concludere che durante tutto il dominio bizantino il «magister

militum», capo del distaccamento militare e governatore della provincia Venezia-Istria (binomio risolto appena sul finire del VII secolo, come si disse), era nominato e direttamente dipendeva dall'esarca di Ravenna; caduto questo nel 751, alla nomina provvedeva l'imperatore. L'autonomia della provincia, che mai giunse al grado conseguito dalla vicina Venezia, si affermava per altra via: pel gran conto in cui era tenuta la classe dei grandi possidenti indigeni, che formavano i quadri dell'esercito e le magistrature inferiori del governo provinciale, e soprattutto pel rispetto che godevano consuetudini e diritti pubblici e privati delle città, delle comunità minori, dei singoli provinciali.

Non si può negare che la politica amministrativa dei bizantini peccasse un po' troppo di assenteismo; ma ebbe il grande pregio di abituare gli Italiani a far da sè e di avviarli, sia pure involontariamente, ai principi della libertà e dell'autogoverno. La bontà di questo sistema apparve in piena luce agli Istriani quando l'ebbero perduto e la loro provincia fu sottoposta all'arbitrio del duca Giovanni. Costui doveva sostituire i funzionari elettivi con altri di nomina imperiale, aveva bisogno di denaro per l'erario, per sè e pel suo parentado, aveva da sfruttare i terreni confiscati al popolo. Il passaggio era in verità un po' brusco, ma per fortuna restava l'appello alla giustizia del «Dominus Imperator».

4. Altri ufficiali.

Per l'attuazione delle sue funzioni esecutive il «magister militum» aveva un «officium» di «adiutores», gerarchicamente ordinato e presieduto dal «primicerius»; nell'amministrazione della giustizia era assistito da un «assessor» o «consiliarius», scelto nella classe dei giureconsulti. Le funzioni di segretario particolare del governatore erano adempiute dal «cancellarius»; impiegato militare e amministratore dei beni camerali. Non mancava naturalmente il «maior domus»; infine un certo numero di «scribones», «numerarii», «scholastici» e «chartularii», funzionari d'ordine si direbbero oggi, completava l'ufficio centrale dell'amministrazione della provincia.

Carattere affatto militare avevano in origine tribuni, domestici, vicari e i loro rispettivi luogotenenti («lociservatores» o, greicamente, τοποτηρηταί). Caduta la separazione del potere civile e giudiziario da quello militare, questi ufficiali ebbero l'in-

carico di governare le singole «civitates» e «castella» e furono designati col nome generico di «iudices». Il Mayer³⁷⁾ crede invece che gli «iudices» nel periodo bizantino fossero qualcosa di diverso e di estraneo all'elemento militare, cioè gli amministratori della giustizia e i rappresentanti delle città costituiti in collegio nei centri più importanti, sotto la presidenza del «primas». Il «locoservator» sarebbe appunto, secondo lui, il primo fra i giudici comunali. Questa opinione, contraria all'altra del Benussi da me seguita, interessa qui mediocrementemente e del resto ne sarà fatto cenno anche più oltre, a proposito degli organi municipali. Qui importa notare che tribuni, domestici, vicari e luogotenenti, già nominati dall'esarca, come il «magister militum», divennero a un certo punto elettivi³⁸⁾, per modo che gli esponenti delle classi più ricche ed attive dell'Istria, con l'elettorato attivo e passivo, ebbero influenza diretta sull'amministrazione.

Se poi non restavano paghi della carica tribunizia e aspiravano a un titolo più elevato, era facile ottenere dall'imperatore, con un viaggetto a Bisanzio e un po' di spesa, il titolo sonoro, ma vuoto di contenuto di «Imperialis Ypatus» («Consul») ³⁹⁾. Vuoto di contenuto: infatti la magistratura del consolato era scomparsa da un pezzo dall'Italia⁴⁰⁾. In fondo, anche col soddisfare la sciocca brama di onorificenze di quella brava gente (e mi pare che questo male sia abbastanza diffuso anche ai giorni nostri), l'imperatore si attirava sempre più la simpatia degli Istriani. Chi era insignito del titolo di «Ypatus», veniva, nell'ordine delle precedenzae, subito dopo il «magister militum»⁴¹⁾.

Il tribuno, alla tradizionale funzione di comandante del «numerus», cioè della coorte di «comitatenses milites» stanziata in un determinato distretto della provincia, univa ormai l'altra non meno importante di reggitore della «civitas» o del «castellum» e degli agri relativi. Sarebbe poi difficile definire con esattezza la figura giuridica dei domestici e dei vicari; credo tuttavia di poter affermare che, quantunque subordinati in grado al tribuno, dovevano avere poteri e competenze del tutto simili alle sue, ma forse in sedi meno importanti o in circoscrizioni più ristrette.

I rapporti interni tra questi ufficiali e i soldati che ne dipendevano erano disciplinati dettagliatamente dalla legge (*Cod. Just.* XII, 37, 19), specialmente per quanto si atteneva all'ero-

gazione del soldo; e guai al contravventore, «sive tribunus sit sive vicarius sive domesticus... sive officialis magistri militum, quanto contigerit ut aliquid contra veritatem (factum) innorescat vel attemptetur, neque id confestim manifestetur et denuntietur...»!

Ogni tribuno, come del resto certi alti personaggi delle fonti longobardo-franche, ricordati dallo Chabert⁴²⁾, aveva il privilegio di esigere l'immunità dagli oneri militari e tributari per un certo numero di persone (cinque o più) che si affidavano alla sua protezione e attendevano al suo esclusivo servizio, in pace e in guerra, prendendo il nome di *scusati*⁴³⁾. S'intende che anche il «magister militum» avrà avuto i suoi «excusati», ma questo importava poco agli «homines capitanei» del Placito.

Il governo franco abolì molti privilegi e, primo fra tutti l'elezione dei tribuni e degli altri ufficiali forniti della duplice competenza; l'ufficio era temporaneo, probabilmente annuale; l'elettorato attivo spettava ai vescovi, in quanto titolari di vasti latifondi, e agli altri laici «possessori», grandi o modesti, che, entro i limiti del rispettivo territorio, sceglievano i magistrati surricordati tra le più notabili famiglie indigene: la proprietà fondiaria portava seco il massimo dei diritti e degli onori. Ed è naturale che così fosse in un'epoca in cui la proprietà mobiliare aveva pochissima rilevanza, le industrie erano modeste e limitate ai centri più popolati, poco estesi i traffici, mentre la terra e il lavoro dei campi costituivano le fonti essenziali del benessere economico.

Ora il duca Giovanni, soppressa l'elezione dei magistrati e aboliti i relativi privilegi, affidò l'amministrazione locale ai centarchi o centenari⁴⁴⁾, ufficiali franchi di nomina imperiale. Alla fine del Placito il duca riconobbe i suoi torti rispetto a tutti gli altri addebiti, e, per cavarsela, protestò la propria buona fede promettendo di rispettare in seguito le consuetudini e i privilegi del popolo; ma su questo punto non si pronunciò, nè poteva farlo, trattandosi di un principio inderogabile di diritto pubblico. Tuttavia le lagnanze degli Istriani sortirono qualche effetto anche per questo riguardo, in quanto Ludovico il Pio concesse loro, nei primordi del suo governo, il diritto di eleggersi liberamente i propri capi spirituali e temporali, e lo confermò poi in un noto diploma⁴⁵⁾ di data incerta (815-25). Questa concessione significava

dunque un ritorno al sistema bizantino nelle città dell'Istria franca; ma nulla di certo si sa circa i limiti e la durata della sua applicazione.

5. Divisioni territoriali.

Dalla testimonianza quasi concorde di antichi scrittori sappiamo che la linea montana che dal Maggiore giunge al Nevoso divideva ormai il territorio dell'Istria da quello della Croazia. Ben poco valore ha per contro il parere del Diehl, secondo il quale il confine orientale non sarebbe giunto neppure all'Arsa. Anzi fa meraviglia di sentirlo dire che tutte le città allora conosciute erano alla costa, come se Albona, Pingente, Montona e Pedena, citate nel Placito, non fossero situate abbastanza all'interno del paese.

Circoscrizione territoriale di somma importanza era il distretto o agro, sottoposto alla giurisdizione di una città o di un castello. Questo distretto si chiamava anche «tribunatus» dal nome del suo capo ⁴⁶⁾ e, quando la sua popolazione era organizzata militarmente, portava il nome di «numerus» o «bandus» (da «banda», cioè bandiera). Ogni numero aveva il suo nome, che generalmente derivava dalla città più importante del distretto, ma in altre regioni dell'Italia bizantina s'intitolava sovente al nome di un personaggio illustre, o recava altro attributo onorifico o di buon augurio ⁴⁷⁾. È possibile, ma non sicuro, che tutti i distretti dell'Istria fossero ordinati a numeri; fuori di dubbio è, come già fu notato, l'esistenza del «numerus tergestinus», salda organizzazione difensiva in quella zona di confine che era il Carso triestino, fino alle propaggini del Nevoso.

Il Placito ricorda, per ragioni fiscali, i territori di Pola, Rovigno, Parenzo, Albona, Pingente, Pedena, Montona e Cittanova, più il numero tergestino; a questi vanno aggiunti gli agri di Capodistria, Pirano, Umago, Cissa e Fianona che, per essere esonerati dalla imposta fondiaria o per qualche altra ragione, non sono ivi menzionati. Ricordo di passaggio che il Kandler ⁴⁸⁾ con un sistema ingegnoso, ma non so se altrettanto sicuro, cercò di determinare perfino l'estensione dei singoli agri; del resto ciò non ha troppa importanza.

Corpi politici minori erano i «vici» («vicora» del Placito), ricompresi entro il territorio delle città e castella col loro bravo

meriga e col consiglio dei vicini. Di gran lunga inferiore era la importanza dei vari «casalia» e «casini» diffusi un po' dappertutto, sulle «communia» e sui vasti possedimenti di alcuni potenti. Avevano una funzione economica piuttosto che politica; ad ogni modo erano generalmente sottoposti alla giurisdizione della città o del castello, capoluogo del distretto nell'ambito del quale erano situati.

Molti di questi pingui casali e molte «possessiones» di ragione pubblica, perchè donati allo stato da «Ypati» e «magistri militum»⁴⁹), passarono più tardi nelle mani rapaci del duca Giovanni⁵⁰).

6. Assemblee provinciali.

Nell'ultimo periodo romano, accanto al «rector provinciae» funzionava il concilio provinciale, con lo scopo di esaminare e reprimere gli abusi dell'amministrazione statale. Vi partecipavano i vescovi e i rappresentanti delle città, designati col nome generico di «primates»⁵¹).

Dopo la conquista bizantina le assemblee provinciali continuarono ad essere convocate in Istria sotto la presidenza del «magister militum» e con l'intervento del patriarca di Grado, per difendere gli interessi delle città e per ricorrere, contro eventuali abusi dei magistrati, all'imperatore. Probabilmente queste assemblee erano annuali; infatti gli «homines capitanei» del Placito ricordano che i provinciali contribuivano una volta all'anno alle straordinarie «collectae» che per avventura fossero richieste dai legati dell'imperatore⁵²) ovvero proposte dal «magister militum»; ora ogni nuovo tributo e la ripartizione delle quote relative erano questioni che toccavano gli interessi di tutti e formavano quindi, senza dubbio, oggetto di discussione da parte delle assemblee.

Ma in altri due luoghi il testo del Placito ci conferma l'esistenza delle assemblee durante il periodo bizantino. Un primo accenno lo troviamo nelle parole con le quali il primate di Pola enumera i privilegi che nella capitale dell'Istria godeva il patriarca di Grado: «... quando Patriarcha in nostram Civitatem veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut aliquo Placito cum Magistro Militum Graecorum habere...». Come si vede il richiamo all'istituto del Placito pro-

vinciale, con l'intervento del «magister militum» e del patriarca, non potrebbe essere più esplicito, quantunque grammaticalmente non proprio correttissimo.

Più oltre ancora si afferma che i magistrati elettivi già menzionati mantenevano nel congresso gli onori dovuti al proprio rango⁵³). Pel Mayer⁵⁴) questo «congressus» è senza altro un concilio provinciale; il Benussi invece⁵⁵), considerandolo evidentemente una cosa sola con la «communio», lo definisce organo proprio della città, cioè una specie di consiglio municipale o comunque una modificazione della curia. Secondo il mio modesto avviso trattasi qui di due istituti ben distinti e in particolare questo «congressus» o «consensus», che dir si voglia, mi sembra essere proprio un'assemblea provinciale.

Non è poi detto che tutte le assemblee si tenessero sempre a Pola; credo inoltre, col Kandler, che avessero luogo di preferenza in aperta campagna, non tanto perchè — come vuole l'autore citato — questi parlamenti costituissero una minaccia alla libertà di cui le città fossero gelose, quanto per ragioni di convenienza topografica. In questo senso il Placito dell'804, tenuto fuori città, «in territorio Caprense, loco qui dicitur Riziano», non dovette rappresentare un'innovazione.

Si capisce che anche al tempo dei Bizantini convenivano al Placito, oltre al «magister militum», il patriarca, i vescovi e gli altri «primates»⁵⁶) che ormai erano i funzionari elettivi delle città e castella, e infine tutto il popolo della provincia, cioè i «cives» non altrimenti qualificati e che non avevano nulla di meglio da fare.

Le innovazioni del periodo franco vertono specialmente nel campo della procedura, con l'introduzione dell'istituto dei «Missi Dominici», forniti di apposite istruzioni («capitula Missorum») circa il loro compito⁵⁷).

Mi pare che la differenza sostanziale fra le assemblee bizantine e i placiti dell'epoca franca potrebbe trovarsi, sia pure approssimativamente, ricorrendo al concetto di due moderni istituti della giustizia amministrativa, in quanto nelle prime è adombrato il principio del sindacato gerarchico, nei secondi poi quello della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. Infatti, questi messi che Carlo Magno sceglie «ex optimatibus suis prudentissimis... tam archiepiscopis quam episcopis,

simulque et abbates venerabiles laicosque religiosos» inviandoli nelle varie provincie del suo regno «ut cuncto populo legem pleniter atque justitiam exhiberent» (Capitulare 802 c. 1), che altro sono se non dei giudici veri e propri, di fronte ai quali anche la somma autorità della provincia non è che una parte in causa?

7. Il patriarca di Grado.

In origine (secolo V) Aquileia era la sede metropolitana per la regione veneta, e da quella dipendevano gli episcopati istriani. Ma durante lo scisma dei tre capitoli il patriarca Paolino, capo degli scismatici, per sottrarsi alla politica dei Longobardi, ariani di religione e barbari anzichè, trasportò la sede a Grado (578). Morto Paolino, il patriarca Elia, nel sinodo provinciale del 597, fece dichiarare Grado metropoli della Venezia e dell'Istria. Quando però fu eletto patriarca Candidiano (610), persona devota al pontefice, il clero scismatico, istigato anche dai Longobardi, diede la sede episcopale aquileiese a un abate Giovanni, fedele allo scisma. Ecco l'origine storica dei due patriarcati che per lungo tempo si contenderanno la supremazia sulle chiese dell'Istria. Appena Gregorio III, nel concilio romano del 731, confermò la divisione delle due chiese secondo i confini politici esistenti tra Bizantini e Longobardi. La giurisdizione ecclesiastica del metropolita di Grado sulle terre istriane continuò anche dopo che la provincia fu occupata dai Franchi, ed ebbe fine soltanto nell'827 (concilio di Mantova), allorché le sedi istriane riebbero ad Aquileia la loro metropoli.

Questi brevi cenni storici servono a spiegare come mai, in luogo di S. Paolino di Aquileia, fosse intervenuto al Placito del Risano il patriarca Fortunato di Grado. Temperamento essenzialmente politico, caldo sostenitore di Carlo nel suo disegno di cacciare i Bizantini anche dalla Venezia marittima, molto poteva sull'animo dell'imperatore. Fu lui ad ottenere l'invio dei «Missi Dominici» per metter fine alle angherie del duca e dei suoi dipendenti; e gli torna ad onore l'esser stato «in adiutorio» degli Istriani in un momento tanto critico, mentre i vescovi facevano a gara coi padroni laici nel tormentarli.

Notevoli interessi economici, oltrechè politici e religiosi, legavano Fortunato all'Istria. L'Ughelli⁸⁸) fa menzione di certe immunità concesse da Carlo Magno alla sua chiesa «In Histria,

Romandiola, seu in Longobardia». Ma c'è di più. Quando i giurati affermano, coi «breves» alla mano, che le chiese rifiutavano di partecipare assieme ai comuni alle imposte straordinarie («adiutorium») e di prestare le altre consuetudinarie contribuzioni, il patriarca ricorda che la sua chiesa era stata esentata da queste ultime dagli Istriani stessi. «Proter quod ego — soggiunge — ubicumque potui, in vestro fui adiutorio». Allora tutto il popolo confermò a gran voce il proprio atto di liberalità e poi il primate di Pola ricordò i privilegi che la chiesa di Grado e il suo capo godevano sul territorio istriano. Grande era l'ossequio che si tributava al patriarca, «sicuti summo pontifici», quando entrava in quella città; era subito insediato nel palazzo vescovile e per tre giorni vi amministrava la giustizia⁶⁰). Infine gli altri «iudices» riconobbero al patriarca il diritto di far pascolare le sue greggi nei pascoli pubblici che, secondo una consuetudine contrastata, appartenevano alla collettività dei cittadini.

Queste esenzioni fiscali e questi privilegi economici appaiono concessi a Fortunato in compenso delle sue premure verso il popolo oppresso; dunque al tempo dei Bizantini anche la chiesa di Grado era tenuta a pagare la sua quota d'imposta e i diritti di pascolo; invece la supremazia spirituale del metropolitano e la considerazione dovuta alla sua persona dovevano essere sempre state quali appaiono dal Placito, tolti i periodi di ribellione e di smarrimento.

CAPITOLO II

Le città

1. Città, castella e territorio dipendente. — 2. Questioni relative alla loro autonomia e personalità giuridica. — 3. Funzione del numero. — 4. Autorità cittadine. — 5. I vescovi.

1. Città, castella e territorio dipendente.

S'è già visto, a proposito delle suddivisioni territoriali della provincia, quale intimo nesso politico-amministrativo legasse la città e il castello al territorio che quella o questo circondava. Infatti difesa militare e giurisdizione, riscossione dei tributi e rapporti ecclesiastici facevano capo al centro abitato, sede dei principali organi pubblici. Il concetto di «civitas» e di «castellum», che ricorre nel nostro documento, è molto ampio e riassume in sé tutto ciò che di vivo e di giuridicamente rilevante c'è nell'agro civico: la città e il suo vasto territorio, il castello e il suo più modesto agro costituiscono una sola unità amministrativa⁶⁰).

Quale la differenza fondamentale tra i due enti? In sostanza, il criterio distintivo era dato dall'elemento ecclesiastico⁶¹): erano «civitates» i centri maggiori ordinati a sede vescovile, gli episcopati perfetti. Così l'Istria noverava tra le città vere e proprie Pola e Trieste, antiche colonie romane; Parenzo, colonia augustea; Cittanova, filiazione dell'antica Emonia; Capodistria, già municipio di cittadini romani e rinsanguata più tardi da quei profughi che vi avevano cercato rifugio durante la calata dei Longobardi; infine Pedena che, come le altre, vantava origini antiche.

Al Placito del Risano, accanto ai giudici di tutte le città e castella, cioè ai rappresentanti della locale nobiltà terriera, depositaria delle massime cariche pubbliche al tempo dei Bizantini, parteciparono solo cinque vescovi: sembra infatti che la

cattedra di Capodistria fosse allora sospesa per difetto di rendite ⁶²).

«Castella» erano dette le città minori non elevate a episcopato e in generale i luoghi fortificati. Il nome stesso dimostra l'origine militare di questi centri ⁶³). Ricordo tra i più noti castelli istriani dell'epoca studiata, Muggia vecchia, Pirano, Umago, Rovigno, Albona, Montona, Pingvente e Nesazio.

Dunque la differenza tra città e castella può riassumersi brevemente nella diversa posizione del capoluogo delle circoscrizioni amministrative: più autonoma e completa dal punto di vista ecclesiastico la «civitas», più influenzato dall'elemento militare il «castellum».

2. Questioni relative alla loro autonomia e personalità giuridica.

Convieni ora ricercare anzitutto se la curia e le altre magistrature municipali romane abbiano continuato a sussistere in Istria — integre o con qualche modificazione — anche durante il dominio bizantino. Purtroppo le fonti sono scarse e poco eloquenti. Per l'anno 571 è ricordato a Trieste un «Maurentius vir illustris», titolo questo proprio dei curiali ⁶⁴). Il Placito dell'804 non fa punto cenno della curia, quando non si voglia identificare senz'altro con questo istituto la «communio» ivi ricordata; tuttavia mi sembra arrischiato argomentarne «a silentio», come fa il Diehl ⁶⁵), la sua scomparsa. D'altronde ragioni di politica finanziaria consigliavano il mantenimento del vecchio istituto, che vincolava i beni dei più ricchi «possessores», chiamandoli responsabili per la totale esazione dei tributi.

Un riferimento alla curia municipale delle città italiane in genere, sottoposte alla signoria greca, crede il Savigny ⁶⁶) di trovare nelle epistole di Gregorio Magno, dirette con formula stereotipa «ordini et plebi»; ma questo «ordo», invece di avere il significato tecnico di «ordo decurionum» o curia, potrebbe designare semplicemente i nobili, in contrapposto al popolo minuto.

Nessuna traccia invece dei «duumviri»; anche le vicende del «curator» o «pater civitatis» e quelle del «defensor» sono oscure ⁶⁷): probabilmente queste due figure scomparvero molto per tempo dalle città istriane e la loro funzione venne assorbita in parte dai magistrati elettivi, in parte dal vescovo. Dunque,

secondo me, l'autonomia comunale e la conseguente personalità giuridica delle città e castella istriane, concetti che prorompono vigorosi dallo spirito e dalla lettera del Placito, non vanno ricercate nelle tarde forme romane, ormai affievolite, se non del tutto scomparse, ma si basano su nuovi elementi politico-sociali che, percorrendo i tempi annunziano già quello che sarà un giorno il comune perfetto.

L'elemento primo su cui poggiava tutta la costituzione cittadina era il popolo, «omnis populus», cioè la moltitudine dei «cives», «liberi homines», piccoli «possessores» delle campagne e «negotiatores» o artigiani delle città, i quali, sia eleggendo i propri capi temporali e spirituali, sia assistendo alle assemblee della provincia, partecipavano agli atti più importanti della vita pubblica. È naturale che questo «populus», assieme alle più alte classi sociali abituate ai posti di comando, avversasse fieramente il duca franco e tutto il suo regime feudale che minacciava di compromettere affatto i diritti di proprietà e di libertà.

Giova qui richiamare l'esistenza della «communio», organo collettivo al quale partecipavano in pompa magna i magistrati cittadini, come avveniva anche nel «congressus». È difficile dire quale fosse la natura e quale la portata di questi due organi. Mentre la parola «congressus» indica genericamente qualunque adunanza di gente, anche proveniente da terre diverse, ciò che potrebbe esser benissimo il concilio provinciale, la «communio» invece dà l'idea di un vincolo permanente («munis» significa ligio, legato) che unisce tra loro persone vicine, nel caso nostro quelli che vivono in una stessa città, in uno stesso castello. Tutti e due i concetti poi si possono ricondurre a quello di una collettività di persone che si radunano per trattare insieme gli affari d'interesse generale. È giusto che vi primeggino le personalità ufficiali, in considerazione del loro grado; ma mi pare altrettanto giusto che vi prenda parte in larga misura l'elemento popolare, in una regione e in una età di carattere decisamente democratico nello spirito, se anche pomposo e solenne nelle forme. Infatti al popolo spettava la scelta dei suoi capi temporali e spirituali; anche da noi — come nel mezzogiorno⁶⁸) — è tutto il popolo che si obbliga come persona giuridica⁶⁹). Appunto per trattare gli affari più importanti relativi all'amministrazione cittadina e ai loro diritti collettivi sui beni di uso

comune, i cittadini, collegati dal vincolo di pertinenza alla stessa terra, dovevano radunarsi in qualche parte, a somiglianza di quanto avveniva in territorio longobardo coi «*conventus ante ecclesiam*»; pertanto la «*communio*» potrebbe essere il parlamento cittadino, mentre il «*congressus*» qualunque assemblea o placito di porzioni maggiori, interessante più città o l'intera provincia.

Se poi è nel vero il mio Maestro ⁷⁰⁾, quando sospetta che la «*communio*» sia soltanto una degenerazione della curia, cioè il modesto avanzo di quel vecchio istituto già da secoli maltrattato, bisogna riconoscere allora che il vocabolo sarà stato diverso, ma il fatto rimane sempre quello: i membri di ogni comunità, nell'esercizio dei propri diritti, devono radunarsi, «*congregedi*», e parlare ben chiaro se vogliono conservare que' loro beni e, primo fra tutti, la libertà.

Riassumendo e concludendo: delle antiche istituzioni municipali romane le città dell'Istria bizantina conservavano solo un pallido ricordo. Grande e vitale era tuttavia la loro autonomia, affidata principalmente al discernimento dei cittadini, alla loro passione per la cosa pubblica. La personalità giuridica spettava alla «*civitas*» come ente amministrativo e alla «*universitas populi*», come soggetto di diritti collettivi di carattere patrimoniale.

La questione della personalità giuridica del «*populus*» e quindi della «*communio*», nella interpretazione da me data a questo istituto, è molto ardua e mi pare che sia stata troppo scarsamente trattata, in proporzione alla sua importanza. Non credo tuttavia che la soluzione affermativa possa revocarsi a dubbio ⁷¹⁾, quando si pensi che, se i membri del «*populus*» intervenuti al Placito del Risano si fossero obbligati non come rappresentanti della «*universitas*», cioè di una collettività o persona giuridica, ma «*uti singuli*», non avrebbero potuto costringere anche gli assenti, anche le generazioni future a rispettare le esenzioni tributarie accordate alla Chiesa di Grado.

3. Funzione del numero.

Principio inderogabile della politica ostrogota era stato quello di tenere i vinti Latini lontani dall'esercito; il governo bizantino invece li richiamò a poco a poco al servizio militare,

alla tutela del paese. Originariamente questo compito era assolto dalle sole truppe imperiali: un primo corpo d'armata stanziato a Ravenna e nella Pentapoli aveva un distaccamento anche in Istria⁷²). Ma le scarse milizie regolari si rivelarono ben presto insufficienti a sostenere l'urto di Avari, Slavi e Longobardi, onde fu necessario mobilitare gli indigeni.

Giova ripetere che l'istituto del «corpus limitaneorum», introdotto da noi sul finire del VI secolo, già nel 534 aveva avuto larga applicazione in Africa. E Giustiniano, in una costituzione di quell'anno diretta a Belisario «magister militum per Orientem» dichiara in modo egregio la natura e lo scopo della nuova milizia. Ecco uno stralcio dalle istruzioni che l'imperatore rivolge al suo generale: «Pro limitaneis vero ordinandis (quia necessarium nobis esse videtur, ut *extra comitatenses milites* per castra milites limitanei constituentur, qui possint et castra et civitates limitis defendere et terras colere, ut alii provinciales videntes eos per partes ad illa loca se conferant) exemplum fecimus unius numeri limitaneorum, ut secundum exemplum, quod nos misimus, per castra et loca, quae providerit tua magnitudo (dunque non dappertutto, ma solo nei punti più bisognevoli di difesa, a giudizio del generale) eos ad similitudinem nostri exempli ordinet... ut, si forsitan commotio aliqua fuerit, possint ipsi limitanei sine comitatensibus militibus una cum ducibus suis adiuvere loca, ubi dispositi fuerint, non longe limitem exeuntes nec ipsi limitanei nec duces eorum...» (Cod. Just. I, 27, 2).

Così in ogni città o luogo fortificato della nostra regione all'ordinamento municipale civile si sovrappose, in modo affatto assorbente, il numero o bando di soldati limitanei, coi suoi quadri che facevano capo al tribuno, colle sue bandiere, coi suoi soldati («milites» o «exercitus») che erano essenzialmente i piccoli proprietari di terra; giacchè ormai il servizio militare gravava come onere reale sul possesso fondiario⁷³). Quest'onere era ereditario e si estese a poco a poco anche ai ceti artigiani dei cittadini collegati in «scholae» o corporazioni d'arti e di mestieri; in tal modo si irrigidiva la vita sociale, ma d'altro canto, il popolò si trovava ad avere nelle sue mani un mezzo potente atto a difendere diritti e consuetudini di fronte a tutti, anche di fronte ai Bizantini quando cozzavano contro l'opinione pubblica⁷⁴), e a preparare la strada all'autonomia comunale.

Il «*numerus tergestinus*», unico di cui il Placito faccia menzione, fu certo il primo ad essere costituito data la posizione avanzata del suo distretto. Ma gli stessi motivi che avevano consigliato la costituzione del numero a Trieste sussistevano anche, seppur con minore urgenza, per le altre città e castella; quindi, quantunque difettino riferimenti diretti, si può sostenere che ognuno di questi enti politico-amministrativi era sede di un numero, elemento base del tema.

Un'ultima considerazione: quando il patriarca faceva il suo ingresso a Pola, oltre al clero guidato dal vescovo «*Iudices una cum populo veniebant cum signis, et cum magno etiam recipiebant honore*». Questo popolo che andava incontro al suo metropolitano non sembra tanto una folla amorfa di sfaccendati, quanto piuttosto lo stesso esercito cittadino bene inquadrato, coi suoi vessilli («*cum signis*») e i suoi ufficiali («*iudices*»).

4. Autorità cittadine.

Afferma il Diehl ⁷⁶⁾, parlando dei rappresentanti del potere centrale nell'amministrazione municipale, che «*durant tout le temps de la domination byzantine, les villes italiennes eurent à leur tête un commandant militaire*». Ora questa proposizione non si può accettare senza riserve. Infatti il dominio bizantino non istituì immediatamente l'ordinamento militare nelle città e nelle provincie; dunque per qualche tempo continuarono a sussistere, quasi integre, le varie forme municipali romane, già rispettate dai Goti, con questa sola restrizione che il potere esecutivo e giurisdizionale furono affidati nelle città maggiori ad un conte, a un visconte in quelle minori ⁷⁶⁾.

Solo alla fine del VI secolo la costituzione del tema in Istria portò seco l'accentramento di tutta l'amministrazione nelle mani di ufficiali militari, di nomina esarca o imperiale. Erano questi i «*Tribuni*», «*Domestici*», «*Vicari*» e i «*Lociservatores*», cioè i luogotenenti delle tre cariche precedenti. Secondo il Diehl anche i domestici e i vicari sarebbero stati semplici sostituti del tribuno. Ad ogni modo, se anche il loro grado era un po' inferiore all'«*actus Tribunati*»⁷⁷⁾, avevano tuttavia poteri a quello del tutto analoghi. Alle originarie attribuzioni militari si aggiungeva ora in questi ufficiali il potere di esigere le imposte fondiari ⁷⁸⁾ e le straordinarie contribuzioni, erano i rappresentanti di tutti gli

abitanti del numero e i loro giudici ordinari. Proprio per questa funzione importantissima erano anche chiamati col nome di «iudices».

Si ebbe già occasione di ricordare il parere del Mayer ⁷⁹⁾, pel quale anche nel periodo bizantino la giurisdizione ordinaria sarebbe stata esercitata, singolarmente o collegialmente, da «iudices» civili, distinti dagli ufficiali militari. Capo del collegio sarebbe stato il «primas» o «locoservator». Ma quest'opinione che va bene pel periodo franco, in cui era principio di diritto pubblico che ognuno fosse giudicato da giudici propri ⁸⁰⁾, secondo la propria legge, non va altrettanto bene pel periodo bizantino, in cui la separazione dei poteri era cessata ben presto.

Con la rivolta del 727 o forse anche prima la nomina delle magistrature cittadine venne sottratta all'esarca e alla corte di Bisanzio: d'allora in poi il popolo stesso elesse i capi delle sue città e l'elezione cadeva di consueto tra le più facoltose famiglie istriane. Principale elettore era il vescovo, come quello che aveva rilevantissimi interessi fondiari e spirituali nel territorio della «civitas». La figura di quest'ultimo personaggio è tanto complessa ed invadente che merita di essere esaminata a parte.

5. I vescovi.

La posizione eminente del vescovo in tutta la vita municipale e provinciale deriva dalla legislazione giustiniana ⁸¹⁾. Il vescovo aveva larga parte nella nomina dei funzionari, a lui era affidato l'esame e il controllo dell'amministrazione cittadina; poteva costringere i giudici a render giustizia, giudice speciale egli stesso nelle cause tra chierici o nelle quali un chierico fosse convenuto; alla «episcopalis audientia», come a foro arbitrale si richiama sovente i laici ⁸²⁾. Insomma era l'alto curatore del comune e degli umili. Ancora egli e la sua chiesa, dotati di ricchi possessi fondiari, dovevano contribuire all'onere tributario gravante sui comuni: ecco l'«aditorium a parte Ecclesiarum», che al tempo del duca Giovanni non funzionava più.

Queste attribuzioni di natura giuridica e sociale avevano una base economico-finanziaria, chè dalla chiesa episcopale dipendevano vasti latifondi, onde il vescovo ricavava le «pensionnes» stabilite coi contratti di enfiteusi o di livello, le clausole dei quali non erano sempre rispettate. Oltre a ciò la chiesa aveva

diritto alla decima, secondo il principio dell'Antico Testamento⁸²⁾, principio sancito giuridicamente da Giustiniano⁸⁴⁾. La decima serviva ai bisogni di tutto il clero e al sussidio dei poveri; ai vescovi poi spettava la quarta parte di tutte le decime, cioè il quartese. Anzi alcuni beni erano tenuti soltanto a quest'ultima contribuzione, ma sotto il duca Giovanni i vescovi cominciarono a pretendere il terzo⁸⁵⁾. Del resto, sempre con la complicità del duca, commisero molte altre ruberie a danno dei diritti soggettivi pubblici degli istriani (erbatico, glandatico, diritti provenienti dai pascoli e dalle selve di uso comune; diritto di pesca⁸⁶⁾). Ci volle l'autorità dei «Missi» di Carlo per richiamare i vescovi alla osservanza del diritto consuetudinario nei loro rapporti col popolo.

Cinque furono i vescovi istriani chiamati al «*redde rationem*»; di questi si sa che Staurazio era di Parenzo⁸⁷⁾; quanto agli altri il Kandler, basandosi sulla precedenza delle sedi, attribuisce Teodoro a Pola, Stefano a Cittanova, Leone a Trieste e Lorenzo a Pedena⁸⁸⁾. La cosa resta tuttavia incerta; mancava probabilmente il vescovo di Capodistria per vacanza della sede.

Dunque teoricamente e qualche volta anche nella pratica il vescovo era il moderatore del governo cittadino e il protettore dei deboli. Nel periodo bizantino era sua cura politica di fare da contrappeso all'elemento militare della costituzione cittadina, nell'interesse della chiesa. Ma ben presto altre ambizioni politiche e il personale tornaconto lo trascinarono per una china pericolosa, inducendolo a intervenire in favore dei Franchi, a trascurare i propri doveri, a usurpare gli altrui diritti.

CAPITOLO III

I tributi

1. Imposizioni reali e personali. — 2. Ripartizione dei tributi. —
3. Esazione.

1. Imposizioni reali e personali.

Il sistema tributario era sempre quello romano, per quanto notevolmente corroso dalla concessione di immunità alle chiese e ai potenti ⁹⁹).

Tra le imposte reali primeggiava quella fondiaria o «tributum», che si pagava ormai esclusivamente in denaro. Era una imposta reale in quanto aveva riguardo solamente al suolo; s'intende che variava a seconda dell'estensione, della qualità e della produttività dei fondi: era l'imposta diretta ordinaria per eccellenza.

L'«annona» invece, che si pagava in natura e serviva al mantenimento dell'esercito e dei magistrati, si computava sui fondi, sulla popolazione rurale, sui coloni, sugli schiavi e sugli animali addetti al lavoro dei campi: in omaggio a questo elemento personale che integrava quello reale si chiamava anche «capitatio» (da «caput»). Le numerose «collectae» o «dationes» in natura, consuete in Istria al tempo dei Bizantini, avevano piuttosto carattere straordinario ⁹⁹), mentre l'«annona» romana era un'imposta ordinaria.

Mi piace ricordare la cura benevola con cui Giustiniano circondava i bravi «collatores», che poi erano i contribuenti dell'epoca: «Sicut autem iubemus audaces et feroces contra inimicos iudices ac milites nostros esse, sic volumus eos mites et benevolos circa collatores nostros existere et nullum damnum nullamque laesionem in eos efficere. Si autem quisquam de militibus ausus fuerit quamcumque laesionem tributariis nostris inferre,

periculo viri spectabilis ducis seu tribuni et principis digna vindicta adficiatur et indemnes tributarii nostri custodiantur». (*Cod. Just.*, I, 27, 2 cit.). Si vede che neanche allora la mitezza non era una dote istintiva degli esattori!

Il Placito dell'804 non fa menzione dell'imposta personale (di ricchezza mobile, come si direbbe oggi) che gravava sui «negotiatores» e sugli artigiani in genere e neppure delle varie imposte indirette; ma la cosa si comprende facilmente perchè gli «iudices» delle città e castella, se rappresentavano dal punto di vista giuridico tutto il «Populus Provinciae Istriensium», nel fatto si preoccupavano prima di tutto degli interessi fondiari di quella classe di «possessores» alla quale appartenevano essi stessi.

Era anche usanza di raccogliere saltuariamente dei donativi («exenia») da inviare all'Imperatore: li recava a Bisanzio una speciale deputazione del popolo, col probabile mandato di sollecitare qualche favore per la provincia d'Istria. Il duca Giovanni che ben conosceva questa consuetudine, la sfruttava astutamente per farsi bello agli occhi del suo Imperatore e per procacciare onori a sè e al suo parentado⁶¹).

Mai le città istriane erano state sottoposte al «foderum»; tuttavia il duca le costrinse a fornirgli alimenti per uomini e cavalli. Anche le esose e servili prestazioni personali, che esso duca esigeva dal popolo libero, erano ignote al tempo dei Bizantini: nessuno mai aveva lavorato gratuitamente sui fondi e nei vigneti del «magister militum», o atteso a costruzioni edilizie («operae», «angariae»), nessuno era stato costretto a eseguire trasporti fino alle città della laguna veneta, fino a Ravenna o alla Dalmazia, per via di mare o risalendo il corso dei fiumi («navigatio»). Tutte queste vessazioni furono introdotte dal duca Giovanni e, si badi bene, non già nell'interesse superiore dello stato, ma a personale vantaggio di lui e dei soliti suoi congiunti. Analoghe prestazioni arbitrarie erano pretese dal duca quando si metteva in viaggio per doveri del suo ufficio: requisiva allora i cavalli e costringeva i vigorosi figli degli indigeni a sfacchinare («trahere sarcinas») per più che trenta miglia; poi, per tutto compenso, li derubava dei cavalli e li faceva tornare a casa a piedi. Così avevano il tempo di fare amare riflessioni sulla attuale miseria e di aguzzare gli animi per la ribellione.

Anche le «collectae» o «dationes», praticate su scala limitata e solo in determinate occasioni al tempo dei Bizantini, furono inasprite e, per una ragione o per l'altra si esigevano ogni anno, anzi tutti i giorni⁹²).

Questa interessantissima pagina di politica finanziaria è quanto mai istruttiva: chiaro esempio di quanto possa sull'economia di un paese e sul morale di un popolo il delicato e formidabile strumento ch'è in mano dei governanti e che deve essere usato con giustizia⁹³), nell'interesse esclusivo dello stato.

2. Ripartizione dei tributi.

Su tutta l'Istria gravava un'imposta fondiaria complessiva di 344 «solidi mancosi»⁹⁴), fissata una volta tanto al tempo dei «magistri militum» Costantino e Basilio, forse alla fine del VI secolo. Dai registri censuari («breves») presentati dai giurati al Placito del Risano, risultava la quota d'imposta che ogni singola «civitas», ogni «castellum» dovevano soddisfare. Così apprendiamo che Pola e Parenzo, centri di vaste e fertili zone agricole, dovevano pagare 66 solidi per ciascuna; seguivano Trieste con 60 solidi, Rovigno con 40, Albona e Montona con 30, Pinguente e Pedena con 20 solidi ciascuna; ultima Cittanova che ne pagava soltanto 12. Erano dovuti questi ultimi solidi dalla tenuta fiscale ivi esistente? Non credo: mi sembra più probabile che le rendite del «magister militum» andassero esenti d'imposta e che quei 12 solidi provenissero dai pochi fondi privati dell'agro di Cittanova.

Il nostro arido elenco non fa menzione di Capodistria e delle minori castella quali Pirano, Umago, ecc.; segno evidente questo che per insufficienza di redditi, per limitatezza o sterilità degli agri, o forse per graziosa concessione del principe erano esonerate dal pagamento del «tributum». Altrettanto chiaramente si può dedurre che l'immunità era assicurata anche ai latifondi delle chiese istriane, oltre a quelli del metropolita e della chiesa romana e ravennate. Insomma i veri contribuenti erano i medi e piccoli «possessores»⁹⁵), i possidenti delle città surricordate.

Tuttavia far pesare l'onere complessivo delle imposte su una sola classe di cittadini, sarebbe stato troppo iniquo. Epperò nelle «collectae» e, in genere, in tutte le contribuzioni straordi-

narie in natura, anche le chiese dovevano prestare il loro «ad-
iutorium». Secondo un'antica consuetudine queste imposte erano
fornite per metà dalla Chiesa e per metà dal popolo⁹⁶), inteso
come persona giuridica, cioè dal comune. Di più le chiese dove-
vano fornire alloggio («collocatio») e vitto («mansio») ai legati
imperiali provenienti da Bisanzio. Ma in seguito i vescovi, forti
del favore che godevano presso il governo franco, si infischia-
rono della consuetudine nè pagarono più un soldo, anzi usur-
parono ai comuni i diritti di pascolo (eratico), di bosco (glan-
datico) e la libertà di pesca. Soltanto il patriarca Fortunato
aveva rispettato formalmente i diritti del popolo, non certo con-
tinuando a pagare ciò che la sua chiesa avrebbe dovuto, ma per-
suadendolo a deliberare l'esenzione di questa da ogni contri-
buzione⁹⁷).

3. Esazione.

L'esazione dell'imposta fondiaria si faceva col sistema del
contingente, non con quello di quotità generalmente in uso nei
tempi moderni. I documenti dai quali risultava l'ammontare del-
l'onere gravante su ogni singolo distretto si chiamavano «bre-
ves» e si custodivano gelosamente dalle comunità tributarie per
servirsene come prova in caso di contestazione, qualora l'«ava-
ritia» dei pubblici funzionari esigesse un supplemento non pre-
visto. Anzi le frequenti minacce di Giustiniano fanno compren-
dere che anche la amministrazione bizantina lasciava un po' a
desiderare; ma il nostro Placito insegna che, paragonata alla
franca, faceva ancora la sua brava figura. Tanto è vero che a
questo mondo tutto è relativo!

Tutte le imposte dirette e indirette, ordinarie e straordi-
narie, diventavano patrimonio del «Fiscus» o «Palatium», cioè
dell'amministrazione finanziaria centrale, che pensava poi a di-
stribuirlo secondo le necessità burocratiche e militari. Tutte le
volte che gli Istriani parlano delle imposte, li sentiamo insistere
sul fatto che quelle erano dirette al «Palatium», nè mai il «ma-
gister militum» aveva osato intascarle per suo conto: ben diver-
samente avveniva al tempo del duca Giovanni⁹⁸).

Il sistema di esazione era abbastanza semplice. La dire-
zione e il controllo spettavano al «magister militum», col suo
«officium» di «adiutores»; nei singoli distretti poi, città, castella

o numeri che dir si vogliono, le imposte erano riscosse dai tribuni⁹⁹) e dai loro rappresentanti, a Cittanova dal «cancellarius», cioè dall'amministratore particolare del «magister militum». Di fronte a questi ufficiali i «possessores» erano forzatamente garanti per l'intero pagamento delle imposte fondiari iscritte nei registri («adiectio»¹⁰⁰). Così l'esistenza della curia potrebbe essere giustificata, se non proprio irrefutabilmente dimostrata.

Il Kandler¹⁰¹) trova non fortuito il rapporto tra il numero degli «homines capitanei» (172), scelti quali giurati al Placito, e quello dei solidi mancosi (344) dovuti dalla provincia; pertanto opina che quelli soli fossero responsabili per l'imposta dei distretti rispettivi, e quindi esattori in sottordine. Ma questa ipotesi, come tante altre dello storico triestino, mi sembra poco fondata in quanto dimentica che, per testimonianza degli stessi «Missi Dominici», i 172 «homines capitanei» (chiamati anche «iudices» e «primates») furono scelti «de singulis Civitatibus seu Castellis», cioè da ogni comunità e non solo da quelle nove che erano colpite dall'imposta fondiaria. Troppe cose si dicono sul conto di questi poveri «homines capitanei» e non si possono tutte accettare senza beneficio d'inventario.

Dopo che i tribuni e gli altri ufficiali avevano raccolto l'ammontare complessivo delle imposte, per incarico del «magister militum»¹⁰²) lo consegnavano ai «Missi», inviati annualmente «ad hoc» nella provincia dal «Comes Sacrarum Largitionum». È probabile però che, vigendo l'esarcato a Ravenna, i tributi fossero diretti a questa città, senza incomodare la capitale dell'impero.

Anche le «collectae» e le altre «dationes» straordinarie erano consegnate ai messi imperiali che andavano ad esigerle nelle varie provincie per far fronte a necessità urgenti ed impreviste del bilancio statale. Invece i donativi («exenia»), espressione dell'attaccamento che il popolo sentiva pel suo sovrano, solevano essere accompagnate a Costantinopoli da una deputazione indigena («Missus de populo»).

CAPITOLO IV.

Beni demaniali e agro indiviso

1. Beni comuni di diritto pubblico e di diritto privato. — 2. Diritti patrimoniali riservati al «populus». — 3. Confische longobarde e franche di tutti i beni comuni: la «Curtis regia».

1. Beni comuni di diritto pubblico e di diritto privato.

La distinzione, di carattere schiettamente romano, ebbe vigore per tutto il tempo che i Bizantini governarono la provincia, rispettando la personalità giuridica delle «civitates» e i loro diritti.

Prescindendo dalle «res communes omnium» che, data la loro irrilevanza economica, non sono suscettibili di appropriazione individuale, ma possono essere usate da tutti, come l'aria, l'acqua corrente, il mare e il suo lido; prescindendo ancora dalle «res publicae», riservate dal diritto all'uso generale dei cittadini, come le rive dei fiumi e le strade pubbliche, beni questi che oggi si direbbero elementi del demanio dello Stato, mette conto di considerare la natura giuridica delle «res universitatis», cioè delle cose destinate all'uso degli abitanti di una determinata comunità («civitas»), come le strade, le piazze e i pubblici edifici. Siffatti beni che corrispondono a quelli compresi nel concetto moderno di demanio pubblico comunale, nel concetto romano¹⁰³) si reputavano «nullius in bonis», e quindi ricadevano sotto l'alta sovranità dello stato e sotto la tutela della «civitas». Ma nel VI secolo è la città, come persona giuridica, che detiene ormai la signoria esclusiva di questi beni comuni di diritto pubblico¹⁰⁴). Eguale natura giuridica avevano i fondi, per lo più pascoli e boschi, assegnati alla massa della popolazione in quanto tale, cioè ancora alla città, perchè potesse provvedere ai suoi bisogni

coi redditi che poteva trarne. I quali erano anche un compenso per le cure di carattere amministrativo e militare che la città sosteneva, indipendentemente dal governo centrale. Appunto la funzione pubblica di questi beni colorava in senso pubblicistico il diritto di proprietà che su di essi vantava l'aggregato politico, «civitas» o «castellum» che fosse.

Accanto a questi beni fondiari altri pascoli, altre proprietà boschive ed agrarie spettavano alla città, ma con una destinazione speciale, di carattere privato: in quanto i cittadini «uti singuli» potevano esercitarvi determinate facoltà di uso e di godimento, farvi pascolare i loro armenti, far erba, raccogliere legna per i bisogni della famiglia e della piccola industria, raccogliere dalle querce secolari il modesto frutto che ancor oggi abbonda nelle campagne istriane¹⁰⁶).

Questi diritti dei cittadini sui beni del comune (se così mi è lecito di chiamare l'aggregato politico elementare di quel tempo) non erano certo particolari alla nostra regione, chè anzi somigliavano moltissimo alle antiche servitù agrarie di Roma, ai tavolieri di Puglia, agli ademprivi di Sardegna. Si tratta, in altre parole, di un antico esempio regionale di usi civici.

Dunque non era un vero e proprio condominio dei cittadini, perchè al loro diritto mancava quella facoltà generale di disposizione, quella signoria assoluta dell'uomo sulla cosa che è caratteristica essenziale del diritto di proprietà; ma, pur concedendo che fosse un «ius in re aliena», bisogna ben convenire che non poca era la sua forza esclusiva, se occorreva il consenso degli utenti per ammettere gli estranei a parte di quelle facoltà, concedendone l'uso a titolo gratuito od oneroso. Insomma questi «compascua» o «agri compascui», analoghi alle «fiwaide» del territorio longobardo¹⁰⁶), erano i «communia» di diritto privato e costituivano l'agro indiviso.

Senza andar a cercare le origini remote di queste facoltà corporative nella antichissima proprietà collettiva, che accompagna i primi palpiti di vita civile presso ogni popolo, mi pare che si possa accettare l'opinione del Roberti in proposito: in origine anche questa categoria di beni collettivi aveva carattere pubblico, provenendo da una concessione statale alla colonia; ma col tempo, per un processo di emancipazione, il rapporto pubblico si trasformò in vincolo di natura privatistica, impor-

tante l'obbligo reciproco dei comunisti di godere e di lasciar godere¹⁰⁷).

Quando i rappresentanti delle città e castella istriane confermano al patriarca Fortunato il privilegio di far pascolare senza corrispettivo gli armenti della sua chiesa sui fondi comuni¹⁰⁸), non fanno distinzione tra le due forme di proprietà collettiva; credo tuttavia trattarsi dell'agro indiviso, cioè dei «compascua» di diritto privato. Infatti al tempo dei Franchi solo su questi «communia» i cittadini potevano vantare qualche diritto e fare quindi delle concessioni, resistendo ai soprusi dei signori laici ed ecclesiastici che cercavano in tutti i modi di appropriarseli; i beni comuni di diritto pubblico invece erano stati incamerati senza tante cerimonie nella «Curtis regia».

2. Diritti patrimoniali riservati al «populus».

Dalla natura di «res communis» che caratterizzava il mare e il suo lido, soggetti all'alta sovranità territoriale dello stato, ma non suscettibili di appropriazione da parte dei privati cittadini, discendeva il diritto di uso comune attribuito a questi ultimi. «Omnis populus communiter piscabant» — dice compendiosamente il testo; e infatti questo diritto di uso si esercitava specialmente coll'industria della pesca, ottima risorsa del popolo delle cittadine costiere; industria redditizia, se consideriamo la cifra non indifferente di oltre 50 solidi mancosi che la pesca fruttava nelle acque di Cittanova e che faceva parte delle rendite assegnate al «magister militum».

Altra fonte di ricchezza per le varie comunità erano, già si disse, i pascoli e i boschi di uso comune, tutto quello insomma che costituiva lo «indivisum». Chi era estraneo alla comunità, se voleva far pascolare le sue greggi sulle terre di quella, doveva pagare un canone, salvo che i «cives» stessi non ne lo avessero esonerato, com'era appunto il caso del patriarca di Grado. Così per l'uso dei boschi, così per lo sfruttamento degli altri beni di uso comune. S'intende che questi beni e i relativi diritti dovevano essere amministrati da una persona sola: dal «curator»¹⁰⁹) o «pater civitatis» sicuramente, finchè la magistratura romana rimase in vita; dal tribuno o da qualche suo sostituto più tardi.

Infine gli Istriani avevano diritto di tenere stabilimenti per l'industria forestale («casalia inferiora»¹¹⁰) e piccoli centri rurali («casini»), che erano sottoposti alla giurisdizione della «civitas» e amministrati secondo le consuetudini indigene.

3. Confische longobarde e franche di tutti i beni comuni: la «Curtis regia».

Il diritto germanico non era disposto a comprendere e a rispettare i concetti romani accuratamente elaborati di proprietà della «civitas», come persona giuridica, e di diritti comuni dei cittadini, «uti singuli». Tutto quello che non era proprietà privata doveva rientrare nella «Curtis regia» («publicum» o «palatium»¹¹¹), patrimonio del principe ed erario statale insieme.

Troppo breve fu la permanenza dei Longobardi nell'Istria per potervi lasciare traccia duratura; ma certo i primi attacchi alla proprietà collettiva furono sferrati da loro. Poi se ne andarono così come erano venuti e il governo bizantino, erede di Roma, fece ben presto dimenticare le molestie patite.

Tutt'altra portata doveva avere il regime franco. L'azione diuturna del duca e dei suoi subalterni, i centarchi, incoraggiata dal favore interessato dei vescovi, aveva un preciso obiettivo: abbattere la costituzione giuridica e sociale dell'Istria, costituzione che innegabilmente da Roma ripeteva le sue origini e che si era irrobustita nella consuetudine di una larga autonomia. Con ciò si spiega come l'opera dissolutrice dei Franchi trovasse ostacoli un po' dappertutto, e specialmente nelle città e nel ceto medio della popolazione. Il Placito del Risano è prima di tutto il documento della lotta di un popolo devoto ai suoi antichi ordinamenti, con un governo che cercava di avvincerlo ai propri più rudi ed incolti, e troppo spesso inadeguati all'alto concetto dello stato ch'era nella mente di Carlo Magno.

La «Curtis regia» franca aveva assorbito tutti i patrimoni demaniali¹¹²) e i beni comuni delle città istriane, e finì per confiscare anche i «communia» dei cittadini¹¹³), il libero uso del mare per la pesca, dei pascoli e dei boschi per l'allevamento del bestiame. Questi diritti furono concessi almeno in parte ai vescovi, forse per compensarli del fatto che le decime ecclesiastiche erano devolute al mantenimento degli Slavi pagani; e i vescovi sapevano far rispettare i loro diritti, a suon di nerbate¹¹⁴).

Sembra che mal si concili con questo nuovo stato di fatto la concessione che all'inizio del Placito fanno i giudici istriani alla chiesa metropolitana; bisogna pensare però che essi mai avevano rinunciato ai loro diritti collettivi e alla facoltà di disporne, anzi lottavano appunto per vederli formalmente riconosciuti.

La maggior parte dei beni tolti agli Istriani, selve e terreni arativi, prati e pascoli, furono concessi agli Slavi «quando eos super Ecclesiarum, et Populorum terras eos transmisit in sua peccata et nostra perditione». Tuttavia la concessione non poteva essere a titolo di proprietà privata, come mostra di credere il Roberti¹¹⁵); infatti il pagamento di un canone al duca Giovanni dimostra trattarsi di un rapporto di natura diversa. Inoltre non si deve dimenticare che, a giustificazione del suo operato, il duca obietta: «Istas silvas, et pascua, quae vos dicitis, ego credidi quod a parte Domini Imperatoris *in publico* esse deberent»; in altre parole potevano sì essere coltivate per conto del «publicum», della «Curtis regia», non mai però trasformate in oggetto di proprietà dei coltivatori.

Finita l'inchiesta, i «Missi Dominici» sentenziarono, tra l'altro, che i «communia» in questione fossero restituiti ai cittadini, e il duca dovette dare a tre maggiorenti sufficiente vadio quale «cautio iudicatum solvi». Nulla fu disposto circa i «vicora», i «casalia», e gli altri centri rurali: probabilmente le città non riebbero mai più la loro giurisdizione su quei rustici nuclei di vita, sui quali ebbe facile gioco il regime feudale.

Non occorre dire che i beni di diritto pubblico continuarono come per l'innanzi a far parte della «Curtis regia».

CAPITOLO V.

La proprietà fondiaria

1. Preminenza del latofondo. — 2. La piccola proprietà. — 3. Contratti e rapporti derivanti dalla proprietà fondiaria.

1. Preminenza del latofondo.

In un periodo storico in cui l'industria si limitava alle semplici forme dell'artigianato, ordinato in corporazioni di arti e mestieri («scholae»), rigidamente soggette al potere politico e militare, grandissima era l'importanza della terra nell'economia e nella vita sociale di una regione.

Bisogna convenire però che lo sfruttamento razionale della terra era impedito dalla pessima distribuzione della proprietà fondiaria: infatti, accanto alle estesissime tenute dello stato e dei grandi proprietari, privati cittadini, pubblici amministratori o alti prelati, troppo esigui erano i fondi coltivati a economia diretta e caricati per giunta da troppe imposizioni.

Il latofondo era un triste retaggio dell'impero romano: «latifundia perdidere Italiam», lamentava già Plinio. In verità era diffuso particolarmente nell'Italia meridionale¹¹⁶), ma anche in Istria aveva un primato indiscutibile sul regime della piccola proprietà.

Qui vanno annoverate in prima linea le vaste «possessiones» degli alti funzionari greci e dei nobili istriani, che poi finirono per formare una sola classe di latifondisti. Alcune di queste passarono allo stato a titolo di donazione o per altro verso, e furono considerate dal duca Giovanni come roba sua. Sappiamo che questi fondi di ragione pubblica consistevano per lo più in vigne, uliveti e terre arative, in mezzo alle quali sorgevano i casali colonici o edifici isolati, forniti di macchine utili

all'industria vinicola e alla spremitura delle ulive («casae cum turculis»). Più esteso di tutti era senza dubbio il latofondo fiscale situato nell'agro di Cittanova; e le sue rendite, tutt'altro che indifferenti, erano a disposizione esclusiva del «magister militum» prima, del duca franco poi. Oltre 200 coloni attendevano al lavoro dei campi che, gli anni buoni, fruttavano più di cento moggia di olio e di duecento anfore di vino, senza contare il frumento¹¹⁷⁾ e le castagne.

Naturalmente i latifondi fiscali andavano esenti dall'imposta fondiaria: i dodici mancosi pagati da Cittanova erano il contributo dei pochi «possessores» non assorbiti dalla vasta tenuta, contributo che si versava al «cancellarius», come a quello che era incaricato della riscossione in luogo del tribuno.

Altri latifondi appartenevano alle chiese maggiori, ed erano stati in parte confiscati dal duca franco per introdurre gli Slavi. Ora la necessità di colonizzare la terra con gente attirata da altri paesi rispecchia le gravi difficoltà in cui versavano i latifondi, per mancanza di braccia atte a dissodarli e a coltivarli. Dirò di più: dal punto di vista del progresso sociale e dello sviluppo agricolo dell'Istria, l'atto del suo governatore era opportuno; ma dal punto di vista giuridico rappresentava un abuso di potere vero e proprio, mancandogli anche un elementare rispetto dei diritti altrui, per poter essere paragonato all'attuale istituto dell'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Durante il dominio bizantino i latifondisti maggiori, tra i quali primeggiavano le chiese, concedevano le loro terre ad altri possidenti, ricchi e pratici di coltivazione, in enfiteusi; questi poi pensavano a farli fruttare coi propri servi e coloni legati alla gleba, ovvero indirettamente, col concederli a lor volta in subenfiteusi e a livello a «liberi homines», lavoranti in proprio, che si facevano coloni senza rinunciare del tutto alla loro libertà.

È da notare che l'immunità dalle imposte e una certa indipendenza dalla giurisdizione municipale favorirono molto per tempo il sorgere e l'affermarsi di una forma di signoria privata dei latifondisti¹¹⁸⁾ sulle terre e su tutti gli uomini che in quelle dimoravano («commanentes»): servi, coloni e uomini liberi. L'amministrazione era affidata secondo i casi al «procurator», al «maior», o al «rector» ecclesiastico; netta distinzione c'era tra la

«pars dominica», riservata al padrone e alla sua famiglia colonica, e la «pars colonica» concessa a coltivatori liberi o semi-dipendenti, mediante regolari contratti agrari.

Su questi fondi i lavoratori avevano i loro mercati, la chie-suola e il camposanto; ivi si formavano le nuove consuetudini che contribuirono a staccare la campagna dalle città e facilitarono la vittoria del sistema feudale, col quale avevano non poche affinità.

Quanto ai «compascua» e ai fondi comuni di diritto privato in genere, mi pare che poca o punta fosse la loro importanza agricola: quelle vaste distese prative e boschive servivano appena al pascolo delle greggi dei comunisti e alla riscossione dei famosi introiti più sopra ricordati.

Infine non si possono considerare latifondi, ma piuttosto semplici «res nullius», soggette alla mera sovranità statale, i luoghi deserti di cui il duca Giovanni fa parola e che, per l'infelice ubicazione o per ragioni di clima, erano affatto incolti.

2. La piccola proprietà.

Nonostante il primato detenuto dal latifondo e la dura concorrenza che con le sue frequenti immunità tributarie, piuttosto che col suo sistema colonico-servile di coltivazione, esso faceva alla piccola proprietà, questa non poteva scomparire del tutto. Infatti rappresentava una notevole garanzia di libertà per quei modesti «possessores», quei «liberi homines» che, quando non avevano più niente, dovevano cercare il patrocinio interessato dei grandi.

Sulla media e piccola proprietà gravava quasi completamente l'imposta fondiaria dell'intera regione. Certo che in teoria alla curia dovevano essere iscritti tutti i «possessores» aventi più di 25 jugeri di terreno¹¹⁹); ma nella pratica, grazie all'incipiente sistema immunitario, i latifondisti cominciarono ad essere esonerati dal pagamento dei tributi e dalla responsabilità curiale, onde, nel periodo che a noi interessa, i più umili, i «minores», erano anche i più oppressi da imposte e da balzelli straordinari.

Cariche e onori spettavano invece soltanto ai grandi proprietari, agli «homines capitanei»; il proprietario di un piccolo fondo doveva pensare a sfruttare la sua terra nel modo mi-

gliore per provvedere ai bisogni della famiglia, per soddisfare alle imposizioni statali, per far fronte alle spese del servizio militare che come onere reale gravava sulla terra; pago di partecipare alla cosa pubblica quando si sceglievano quelli che dovevano dirigerla, sia nel campo amministrativo che in quello ecclesiastico.

Non si può negare che la vicinanza del latofondo fosse funesta alla piccola proprietà, invogliando molte volte il modesto «possessor», stanco di un lavoro estenuante e dei pochi redditi, continuamente falciati, a cedere tutto il suo al vicino più ricco e potente, che per giunta era esonerato dal pagamento delle imposte, per riceverlo poi in precario. Indi la condizione dell'uomo seguiva quella della terra: non più «homo liber» da ogni ceppo, ma commendato, tenuto all'«obsequium» verso il suo patrono e a tutti gli atti, a tutte le prestazioni che l'«obsequium» portava con sè.

3. Contratti e rapporti derivanti dalla proprietà fondiaria.

Parlando delle esorbitanze commesse dai vescovi istriani, i giurati ricordarono le alterazioni arbitrarie apportate alle «chartulae emphyteoseos» e al «libellarium jus». Dell'enfiteusi adunque e del livello converrà anzitutto dire, tenendo presente il bel libro del Pivano sui contratti agrari nell'alto medio evo.

L'enfiteusi è uno speciale diritto reale «in re aliena» che si può alienare per atto tra vivi o «mortis causa», salvo l'obbligo di non deteriorare il fondo e di pagare un canone annuo. Diritto «in re aliena» che molto si avvicina però al diritto di proprietà: infatti sia nel diritto giustiniano¹²⁰⁾ che in quello medioevale, l'enfiteuta acquista i frutti per separazione, costituisce servitù o ipoteche, concede il fondo in usufrutto o subenfiteusi; a suo carico sono gli oneri e le spese. Ma al vero proprietario spetta un canone annuo, non aumentabile nè riducibile, segno più che altro del suo alto dominio; inoltre l'enfiteuta deve notificargli l'eventuale alienazione del suo diritto e attenderne il consenso. Se questo è prestato, il proprietario ha diritto alla quinquagesima del prezzo (laudemio); ma se preferisce può valersi, entro due mesi, dell'«ius praelationis» che gli compete. Infine è da ricordare l'obbligo generico del miglioramento, nel quale consiste

l'alta funzione sociale dell'enfiteusi: le miglione di maggiore entità appartengono però all'enfiteuta.

Oltre che per legato e usucapione, il rapporto enfiteutico si costituisce più spesso per contratto («contractus emphyteuseos»). La forma del contratto doveva essere scritta per le enfiteusi concesse da ecclesiastici, i quali ci tenevano ad avere il documento probatorio costituito dalla «chartula emphyteuseos». Anche sulla durata e sullo scioglimento del rapporto influiva la veste ecclesiastica del concedente: le enfiteusi ecclesiastiche non erano perpetue o a tempo indeterminato, ma si solevano trasmettere solo fino alla terza generazione. (Era questo il cosiddetto contratto «ad tertium genus»). E chiaro ne emerge l'intento di conservare integro il patrimonio della Chiesa.

L'estinzione del rapporto si operava per totale perimento della cosa, confusione, rescissione del contratto, prescrizione, inadempimento delle obbligazioni da parte dell'enfiteuta; ma per estinguere l'enfiteusi ecclesiastica bastava non pagare il canone per due anni o deteriorare il fondo. Dunque più circospetti nella costituzione e nella durata, più pronti allo scioglimento dell'enfiteusi erano i signori ecclesiastici. Ecco perchè, anche senza le dolose e arbitrarie modificazioni dell'«jus emphyteuticum», ricordate dal Placito, i laici che da quelli ripetevano il loro diritto, si trovavano in condizione peggiore degli altri enfiteuti.

Il livello era un contratto formale che prendeva nome dal «libellus», steso in duplice esemplare al momento della stipulazione. Il concedente locava i suoi beni al livellario a tempo determinato, di solito per 29 anni, impegnandosi a rispettare le clausole del contratto e a garantire il pacifico godimento della cosa; eguali obbligazioni spettavano al suo successore. D'altra parte il livellario doveva conservare e migliorare la cosa, restituirla al tempo convenuto, pagare il «libellaticum» all'atto della stipulazione, un canone annuale («pensio»), in natura o in danaro, per tutta la durata del rapporto, infine il «calciarium», come ricognizione del dominio, se la concessione era rinnovata allo spirare dei 29 anni¹²¹).

I latifondisti ecclesiastici erano anche su questo punto più esigenti degli altri; quando arrivava il termine convenuto, e ad ogni modo non oltre la terza «reprehensio», non rinnovavano

più la concessione, ma cacciavano fuori il livellario, senza tante cerimonie.

Questi due contratti furono usati soprattutto per sfruttare le terre incolte. Si suole notare che le enfiteusi erano concesse di preferenza alle classi alte della popolazione, che poi facevano lavorare le terre da servi o da liberi trasformati in coloni; il livello invece si stipulava più volentieri coi lavoratori diretti («agricolae», «laborantes»¹²²) e importava spesso anche obbligazioni personali.

Non infrequente doveva essere il precario, concessione gratuita di terreni, secondo il concetto romano, la quale non doveva durare per più di cinque anni ed era revocabile al cenno del padrone. Tuttavia la Chiesa aveva introdotto la consuetudine di esigere una corresponsione¹²³). Questo rapporto mascherava spesso, come si disse, un'antecedente donazione del precarista al signore laico o alla Chiesa.

Dunque il precario si distingueva formalmente dal livello, in quanto quest'ultimo rapporto era accompagnato da clausole, forme e termini fissi; ma nella sostanza poi i due istituti dovevano confondersi, trattandosi in ogni caso di una concessione temporanea di fondi rustici a gente minuta che aveva braccia e buona volontà sufficienti per farli fruttare e per migliorarli.

Se questi non erano i soli rapporti che avessero attinenza con la proprietà fondiaria, certo almeno erano i più importanti; d'altronde stimo opportuno di fermarmi a questo punto, anche per non staccarmi troppo dal testo del Placito.

Del colonato, caratteristico vincolo che nell'ultimo periodo romano e nel medio evo legava l'uomo alla terra, parlerò nel capitolo seguente, relativo alla popolazione.

CAPITOLO VI.

La popolazione

1. Liberi: nobiltà, clero, «liberi homines». — 2. Servi e coloni. — 3. Gli stranieri e l'«jus affidandi». — 4. La questione degli Slavi.

1. Liberi: nobiltà, clero, «liberi homines».

Le forme della costituzione politica di un popolo possono trasformarsi radicalmente in un breve giro di anni; maggiore durata e continuità di caratteri conservano i rapporti giuridici privati, le relazioni da uomo a uomo. Grandissima poi è la forza d'inerzia della costituzione sociale, della distribuzione del popolo in ordini e caste più o meno privilegiate, a seconda della nascita, del censo o della professione seguita. Basti pensare alla tenacia della schiavitù nell'antico mondo greco-romano e durante il medio evo, al persistere della divisione in caste nell'India d'oggi.

Anche nell'Istria bizantina, come in tutto il medio evo barbarico, come già nel mondo antico, una prima barriera separava i liberi dai servi: la nascita bollava con marchio indelebile l'individuo, il quale ereditava la posizione sociale del padre e la conservava spesso immutata fino alla morte. Si era ancora lontani dal principio dell'eguaglianza, figlio diletto della rivoluzione francese, da quel principio che ancor oggi troppe eccezioni patisce nel passare dall'astratta formulazione alla realtà dei fatti.

Ma quali profonde sperequazioni nella classe stessa dei liberi! A sommo della scala sociale stavano i nobili, «proceres», «optimates militiae», «iudices» o «primates»: alti funzionari imperiali e ricchi possidenti fondiari con più di 25 jugeri di terreno, quelli che una volta formavano l'«ordo decurionum»; quando poi da una parte i funzionari bizantini puntellarono il prestigio del

pubblico ufficio con l'acquisto di ingenti proprietà fondiarie¹²⁴), e dall'altra l'autonomia che l'Istria aveva saputo conquistarsi portò seco l'elettività delle cariche maggiori tra i membri della stessa aristocrazia locale, allora si ebbe, per un processo di fusione, un unico genere di nobiltà cui erano riservate le dignità più alte («tribunatus», ecc.), i titoli più ambiti («ypatus», «patricius», ecc.), mentre andava esente dai gravosi tributi diretti. Tra i vari privilegi che spettavano ai nobili mi par degno di nota il patronato che potevano concedere non solo ai liberti, cioè ai loro servi affrancati, ma anche ad uomini liberi. Sappiamo già che gli alti magistrati potevano tenere al loro servizio un certo numero di persone, facendole esonerare da ogni obbligo verso lo stato («excusati»). Ma non basta: alla protezione dei nobili («commendatio») ricorrevano quei possidenti minori che non potevano sostenere i pesi del loro fondo e quei «liberi homines» che nulla avevano oltre le braccia e la libertà. Si costituiva così una specie di signoria privata, un rapporto di dipendenza personale, cui ci tenevano molto essi, i nobili, e che il duca Giovanni tentò invano di sradicare¹²⁵).

La classe intermedia della popolazione comprendeva appunto i «possessores» di minor conto, cioè quel ceto operoso e benemerito di gente che forniva allo stato il gettito dell'imposta fondiaria e riempiva i ranghi dell'«exercitus» regionale. I più fortunati, quando riuscivano ad aumentare notevolmente il loro patrimonio, potevano innalzarsi ai fastigi della nobiltà locale; ma certo più frequente era il fenomeno inverso, per cui, oberati dai debiti, preferivano cedere il proprio ai potenti e riceverlo come precario, o, in generale, ricorrere al loro patrocinio.

Veniva infine la massa confusa del popolo, degli «humiliores», costituita dalla bassa plebe cittadina e rustica e dai ceti più laboriosi dei «negotiatores» e degli artieri collegiati. Mi sembra pacifico che il termine «populus» servisse a designare questi «humiliores» e i piccoli possidenti nell'esercizio dei loro diritti elettorali e di quei diritti collettivi privati che spettavano ai comunisti «uti singuli». Anche l'epiteto di «liberi homines», senz'altra indicazione, si riferisce agli strati più modesti della popolazione, che oltre alla libertà poco o niente possedevano.

In questa classe appunto trovano posto i poveri, le vedove, gli orfani, tutti i derelitti insomma che nell'epoca bizantina erano

affidati all'assistenza materiale e morale della chiesa e dei vescovi. Ma il nuovo stato carolingio, con più moderna comprensione dei suoi fini sociali, cominciò ad interessarsene direttamente, dando espresso mandato ai «Missi Dominici» di fare indagini «de violentia populi, pauperum, orphanorum, et viduarum».

Adunque nella popolazione prevaleva l'elemento militare che faceva capo alla aristocrazia degli «*optimates militiae*». Ma un potente rivale si levava di fronte ad esso, pronto a bilanciarne l'influenza politica, a contendergli la funzione giuridica, a fargli concorrenza fin nel campo economico: parlo del clero. Questo era ordinato secondo un sistema rigidamente gerarchico, derivato in parte dagli ordinamenti civili, ma poi accuratamente elaborato nel corso dei secoli.

S'è già visto in più punti quanto sviato e corrotto dalle cure politiche fosse l'alto clero. I vescovi avevano la loro sede e la sfera immediata della loro azione nelle città; nei centri minori e nei luoghi di campagna si mandavano coroepiscopei o semplici presbiteri. Anche tra il basso clero si potevano trovare delle persone colte: in molti luoghi la chiesa aveva il monopolio dell'arte notarile¹²⁶); infatti nel Placito dell'804 fungeva da pubblico documentatore il diacono Pietro della Chiesa di Grado.

2. Servi e coloni.

L'istituto della schiavitù era in decadenza fin dagli ultimi tempi dell'impero, per la ragione che pochi vi entravano essendo esausta la fonte più ricca, cioè la conquista, molti invece ne uscivano per effetto delle manomissioni e della alta mortalità¹²⁷).

Questo processo di lento disfacimento continuò per tutto il medio evo, favorito dalle pessime condizioni in cui era ridotta l'economia italiana in conseguenza delle invasioni: ormai era affatto antieconomico tenere uno strumento di manutenzione così costoso come l'uomo e per giunta niente interessato a intensificare la produzione dell'azienda padronale. Nelle città l'industria era assunta dai piccoli artigiani; nelle campagne si preferiva affrancare i servi e legarli alla gleba («*manentes*»), coll'obbligo di fornire opere e prestazioni in natura al padrone, e di pagare le imposte. E la trasformazione della schiavitù in colonato conveniva a tutti: al padrone che non doveva più provvedere al mantenimento dello schiavo e alle cure della coltivazione di-

retta dei fondi, ma anzi riceveva ogni anno un compenso fisso; al servo che, malgrado il vincolo ereditario ond'era unito alla terra, cominciava ad acquistare un principio di personalità giuridica e a contare, accanto ai molti doveri, anche qualche diritto.

I pochi che rimanevano nella condizione giuridica di servi erano adibiti di preferenza al servizio diretto della casa e del padrone che poi seguivano, assieme ai liberti e ai liberi commendati, quando moveva coll'esercito a qualche spedizione. Anche le Chiese tenevano le loro «familiae» di servi, con funzioni di bassa custodia e sorveglianza¹²⁸): chè, sebbene lo spirito cristiano proclamasse l'eguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio e avesse realmente contribuito all'elevazione interiore dello schiavo, tuttavia la Chiesa, come istituzione sociale e giuridica, accettava con santa rassegnazione la schiavitù e, quel ch'era peggio ancora, la sfruttava.

Quando i servi venivano manomessi secondo una delle tante forme allora in uso¹²⁹), diventavano liberti e restavano nel patrocinio del padrone cui spettava l'«obsequium» e un certo numero di prestazioni. Non era ancora la libertà assoluta, ma certo era un progresso. Del resto bisogna convenire che questa gente, lasciata in balia di sè stessa senza alcun sostegno economico, non avrebbe saputo che farsene della libertà.

Dalla schiavitù vera e propria al colonato, inteso come servitù della gleba, la differenza non era grandissima. Il colonato sorse appunto negli ultimi tempi di Roma, come rimedio al tramonto dell'economia schiavistica¹³⁰). La condizione di colono si acquistava per nascita, prescrizione trentennale, dedizione volontaria e mendicizia. Spessissimo, come si disse, si trasformavano i servi in coloni legati alla gleba, quand'erano manomessi a questa condizione.

Accanto ai coloni d'origine servile, i quali mai potevano abbandonare la terra e con essa si trasferivano, c'era la categoria più elevata e semidipendente dei coloni divenuti tali in forza di un contratto, per lo più di livello¹³¹): come i commendati anche i livellari restavano «liberi homines»¹³²) e, spirato il termine prefisso riprendevano la loro libertà e potevano andarsene dove volevano. La rinnovazione del contratto che si soleva fare ogni 29 anni mirava tanto ad impedire che il colono acquistasse la proprietà del fondo locato, per prescrizione trentennale, quan-

to a scongiurare l'usucapione della libertà del colono da parte del concedente, evento questo che nella pratica doveva più spesso avverarsi, giacchè è costume di questo mondo che i pesci grandi divorino quelli più piccini.

3. Gli stranieri e l'« jus affidandi ».

Oltre al diritto di «habere homines», cioè di commendare i poveri, apportando sempre nuove reclute al miserabile esercizio colonico, i proprietari istriani godevano per antica consuetudine, derivante forse da una graziosa concessione degli imperatori di Bisanzio, del diritto di raccogliere gli stranieri e di legarli al loro fondo¹³³). Era questo un altro mezzo per ingrossare le classi lavoratrici e per accaparrarsi coloni, obbligati a dissodare le terre incolte e a pagare una «pensio» al proprietario. Questa istituzione, diffusa in tutte le terre di tradizione romano-bizantina, nelle quali si usava, secondo il linguaggio del tempo, «colligere extraneos», «advenas ponere», o «affidare», era dunque collegata al colonato e aveva origini del tutto romane, come il Tamassia ha dimostrato a sufficienza¹³⁴). La concessione dell'«jus affidandi» spettava al sovrano e importava il dominio privato («potestas») del concessionario sugli stranieri affidati e la immunità di questi ultimi dagli oneri pubblici verso il sovrano (diritti fiscali, «jus albinagii»¹³⁵).

Il duca franco, partendo dal concetto che l'«jus affidandi» fosse una regalia, un privilegio del re dei Franchi, in quanto succeduto in Istria all'imperatore bizantino, non era disposto ad ammettere che questo diritto potesse appartenere anche a private persone. Quando però i giudici del Placito invocarono la autorità della consuetudine, non fece molte difficoltà e confermò loro il diritto di commendare i liberi e di avere la potestà sugli stranieri affidati, residenti nelle loro terre¹³⁶).

4. La questione degli Slavi.

È quanto mai controverso se durante i secoli VII e VIII l'Istria fosse abitata da genti slave. Secondo taluni autori — e il Diehl è fra questi — tutto l'interno sarebbe stato abitato da Sloveni e da Croati. Contro questa opinione combattè il Benussi¹³⁷), con argomenti che mi sembrano buoni. Infatti le incursioni che gli Sloveni fecero per ben tre volte sulla fine del VI

e al principio del VII secolo, furono sempre respinte ed essi dovettero ritornare lassù nella Carniola, donde erano scesi. Anche i rapporti successivi con queste genti furono passeggeri e sempre bellicosi. Si può dire soltanto ch'erano una razza anelante alla espansione, anche perchè oppressa dagli Avari, e che, infiltratisi poi come pastori nelle prealpi Giulie, si diffusero a poco a poco nella pianura del Friuli e fino ai confini dell'Istria¹³⁸).

Quanto ai Croati, si sa che ottennero dall'imperatore Eraclio la Dalmazia (619), ma dalla testimonianza del Porfirogenito risulta che mai essi oltrepassarono i confini orientali dell'Istria. Tutte le città dell'Istria interna sono romane di origine, bizantine per ordinamento, cattoliche di religione: in tanta romanità non c'era posto per gli Slavi pagani. Questi furono sicuramente importati dal duca Giovanni che li tolse alla Carniola, politicamente dipendente dai Franchi, e li distribuì sulle terre confiscate a Chiese e a Comuni.

Compito di questo grosso nucleo di stranieri, affidati dal duca o comunque legati alla terra da vincolo colonico, era il miglioramento del suolo istriano: dissodare le terre incolte, arare i campi, potare le vigne, falciare i prati e attendere al pascolo, senza preoccuparsi se così facendo si usurpavano i diritti degli Istriani sulle «communia»; l'essenziale si era che pagassero un canone annuo al duca stesso. Di più, per provvedere al loro mantenimento durante i primi tempi, quando le terre non davano ancora frutti sufficienti, furono devolute a loro favore le decime ecclesiastiche. E i vescovi stavano zitti perchè, preoccupati più dei loro introiti personali che dei diritti spettanti alle Chiese, potevano rifarsi sul popolo, consenziente il governatore.

Differenze etniche, politiche, religiose ed economiche dividevano gli Slavi dagli Istriani, che anche su questo punto fecero sentire il loro malcontento. La rivendicazione era giusta: si poteva tollerare e ospitare lo straniero sulle proprie terre, quando prestasse obbedienza e compensi economici al proprietario, quando contribuisse col reddito del suo lavoro al pagamento delle pubbliche imposte¹³⁹). Ma chi era indesiderato e troppo rozzo pel civile consorzio andasse pure in luoghi deserti, dove a nessuno potrebbe recare molestia. Il duca franco, messo alle strette, deve cedere: così ancora una volta il buon diritto ebbe ragione sulla violenza.

In quale zona furono poi confinati gli Slavi, non è dato sapere con certezza: forse sul Carso, nel territorio limitaneo del numero tergestino¹⁴⁰), o forse altrove. Certo resta soltanto che i Franchi regalarono all'Istria romana le prime istituzioni germaniche e il germe di quella fiera minoranza slava che anche oggi, lottando per la sua indipendenza, conturba la pace della patria nostra.

APPENDICE

Testo del Placito

(secondo la lezione del Kandler, annotato tenendo conto delle varianti anteriori e di alcune successivamente proposte)¹⁴³).

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Cum per jussionem Piissimi, atque Excellentissimi Domini Caroli Magni Imperatoris, et Pipini Regis filii ejus, in Istria nos servi eorum directi fuisset, idest Izzo praesbyter, atque Cadolao, et Ajo Comites¹⁴²) pro Causis Sanctarum Dei Ecclesiarum, (pro justitia) Dominorum nostrorum, seu etiam de violentia populi, pauperum, orphanorum, et viduarum; primis omnium venientibus nobis in territorio Caprense¹⁴³), loco qui dicitur Riziano¹⁴⁴), ibique adunatis venerabili Viro Fortunato¹⁴⁵) Patriarcha, atque Theodoro, Leone, Stauratio¹⁴⁶), Stephano, Laurentio Episcopis, et reliquis Primatibus, vel Populo Provinciae Istriensium, tunc eligimus de singulis Civitatibus, seu Castellis homines Capitaneos numero centum septuaginta et duos; fecimus eos jurare ad SS. quatuor Dei Evangelia, et pignora Sanctorum, ut omnia quicquid scirent, de quo nos eos interrogaverimus, dicant veritatem: in primis de rebus Sanctarum Dei Ecclesiarum: de inde de justitia Dominorum nostrorum, seu et de violentia, vel consuetudine populi territorii istius¹⁴⁷), Orphanorum, et Viduarum, qui¹⁴⁸) absque ullius hominis timore nobis dicerent veritatem.

Et ipsi detulerunt nobis Breves per singulas Civitates, vel Castella, quos¹⁴⁹) tempore Constantini, seu Basilii Magistri Militum¹⁵⁰) fecerunt, continentes quod a parte Ecclesiarum non haberent adjutorium, nec suas consuetudines.

Fortunatus Patriarcha dedit responsum dicens: ego nescio si super me aliquid dicere vultis: verumtamen vos scitis

Intestazione e
oggetto del giu-
dicato.

Esame dei testi
o dei documenti
(breves) da questi
esibiti. La prima
parte dell'inchiesta
ha per oggetto
i rapporti del po-
polo con le Chiese.

omnes consuetudines quas a vestris partibus Sancta Ecclesia mea ab antiquo tempore usque nunc dedit, vos mihi eas perdonaſtis: propter quod ego ubicumque potui, in vestro ¹⁶¹) fui adiutorio, et nunc eſſe volo, et vos ſcitis quod multas dationes, vel miſſos in ſervitium D. Imperatoris propter vos direxi: nunc autem qualiter vobis placet ¹⁶²), ita fiat.

Omnis Populus unanimiter dixerunt, quod antea tunc et nunc et plura tempora pro noſtro largitur ¹⁶³), ita ſit ¹⁶⁴), quia multa ¹⁶⁵) bona (a) parte (veſtra) habuimus, et habere credimus, excepto quando ¹⁶⁶) Miſſi Dominorum noſtrorum venerint, antiquam conſuetudinem ¹⁶⁷) veſtra familia faciat.

Tunc Fortunatus Patriarcha dixit: rogo vos, filii, nobis dicere ¹⁶⁸) veritatem. (Qualem conſuetudinem S. Ecclesia mea Metropolitana in territorio ¹⁶⁹) Iſtriense inter vos habuit.

Primus omnium Primas Polenſis dixit: quando Patriarcha in noſtram Civitatem veniebat, et ſi opportunum erat propter Miſſos Dominorum noſtrorum, aut aliquo placito cum Magiſtro Militum Graecorum habere, exhibat Epicoſopus Civitatis noſtrae cum Sacerdotibus, et Clero veſtiti planetas cum cruce, cereoſtados ¹⁶⁹), et incenſo, psallendo ſicuti ſummo pontifici, et Iudices una cum Populo veniebant cum ſignis ¹⁶¹), et cum magno etiam ¹⁶²) recipiebant honore: ingredientem autem ipſum Pontificem ¹⁶³) in Domum S. Ecclesiae noſtrae, accipiebat ſtatim ipſe Epicoſopus claves de ſua Domo et ponebat eas ad pedes Patriarchae: ipſe autem Patriarcha dabat eas ſuo Majori, et ipſe iudicabat ¹⁶⁴), et disponebat uſque in die tertia: quarta autem die ambulabat in ſuum Rectorium ¹⁶⁵).

De inde interrogavimus Iudices de aliis Civitatibus, ſive Caſtellis ¹⁶⁶), ſi veritas fuiſſet ita: omnes dixerunt: ſic eſt veritas et ſic adimplere cupimus.

Nos vere amplius ſuper Patriarcha dicere non poſſumus. Peculia autem veſtra domnica ubicumque noſtra pabulant, ibique et veſtra paſcant abſque omni datione. Volumus ut in antea ita permaneat.

Nam vero ſuper Epicoſopus multa habemus quod dicere.

I in Capitulo. Ad miſſos Imperii, ſive in quacumque datione, aut collecta medietatem dabat Ecclesia, et medietatem populus.

II in Capitulo. Quando Missi Imperii veniebant, in Episcopiis habebant collocationem, et dum interim reverti deberent ad suam dominationem, ibique habebant mansionem.

III Capitulo. Quaecumque cartulae¹⁶⁷⁾ emphyteoseos, aut libellario jure, vel non dolosae¹⁶⁸⁾ commutationes nunquam ab antiquum tempus corruptae fuerunt ita, ut nunc fiunt¹⁶⁹⁾.

IV Capitulo. De Herbatico, vel glandatico nunquam aliquis vim tulit inter vicora¹⁷⁰⁾ nisi secundum consuetudinem parentum nostrorum.

V Capitulo. De Vineis¹⁷¹⁾ nunquam (in) tertio ordine tulerunt, sicut nunc faciunt, nisi tantum quarto.

VI Capitulo. Familia Ecclesiae nunquam scandala committere adversus liberum hominem, aut caedere cum¹⁷²⁾ fustibus, et (etiam nec sedere ante nos) ausi (et suasi) fuerunt¹⁷³⁾; nunc autem cum fustibus nos caedunt, et cum gladiis sequuntur nos: nos vero propter timorem Domini nostri non sumus ausi resistere ne pejora accrescant¹⁷⁴⁾.

VII. Quis terras Ecclesiae femorabat¹⁷⁵⁾ usque ad tertiam repsonem (?),¹⁷⁶⁾ nunquam eos foras ejiciebat.

VIII. Maria vero publica, ubi omnis populus communiter piscabant, modo ausi non sumus piscare, qui¹⁷⁷⁾ cum fustibus nos caedunt, et retia nostra concidunt.

IX Capitulo. Unde nos interrogastis de justitiis Dominorum nostrorum, quas Graeci ad suas tenerunt manus usque ad illum diem¹⁷⁸⁾, quo ad manus Dominorum nostrorum pervenimus, ut scimus, dicimus veritatem. De Civitate Polensi solidi Mancosi¹⁷⁹⁾ sexaginta et sex; de Ruingio solidi Mancosi quadraginta; de Parentio Mancosos sexaginta; de Albona mancosos triginta; de Pinguento mancosos viginti; de Pedena mancosos viginti; de Montona mancosos triginta. Cancellarius Civitatis novae mancosos duodecim, qui faciunt in simul mancosos CCCXLIV. Isti solidi tempore Graecorum in Palatio eos portabat. Postquam Joannes devenit in Ducatu, ad suum opus istos solidos habuit, et non dixit (pro) justitia Palatii fuisse¹⁸⁰⁾.

Item habet Casale Orcionis cum olivetis multis.

Item portionem de Casale Petriolo¹⁸¹⁾, cum vineis, terris, olivetis, (item omnem portionem Joannis Cancianico, cum terris,

A questo punto ha inizio la seconda parte dell'inchiesta, circa i tributi che l'Istria era tenuta a pagare ai fisso; segue l'elenco dei redditi ducali.

vineis, olivetis, et casa cum turculis suis. Item possessionem magnam de Arbe cum terris, vineis, olivetis) et casa sua.

Item possessionem Stephani Magistri Militum.

Item casam Zerontiacam¹⁸²) cum omni possessione sua.

Item possessionem Maurittii Ypati, seu Basillii Magistri militum, instar et de Theodoro Ypato.

Item possessionem, quam tenet in Priatello¹⁸³), cum terris, vineis, et olivetis, et plura alia loca.

In nova Civitate habet Fiscum publicum¹⁸⁴), ubi commanet, intus et foras Civitatem¹⁸⁵) amplius quam duos centum colonos, per bonum tempus reddunt oleo amplius quam centum modia, vino magis quam amphoras duocentum, alnona¹⁸⁶) seu castaneas sufficienter; piscationes (vero) habet, unde illi veniunt per annum amplius quam quinquaginta solidi mancosi absque mensa sua ad satietatem. Omnia ista Dux ad suam tenet manum, exceptis illis CCCXLIV solidis sicut supra scriptum est, quod in Palatio deberet¹⁸⁷) ambulare.

De forcia unde nos interrogastis, quam Joannes Dux nobis fecit, quod scimus, dicimus veritatem.

I Capitulo. Tulit nostras silvas, unde nostri Parentes herbaticum, et glandaticum¹⁸⁸) tollebant; item tulit nobis Casalia inferiora¹⁸⁹), unde Parentes nostri, ut supra diximus, similiter tollebant. Modo contradicit nobis Joannes.

Insuper sclavos super terras nostras posuit: ipsi arant nostras terras, et nostras runcoras¹⁹⁰), segant nostras pradass¹⁹¹), pascunt nostra pascua, et de ipsis nostris terris¹⁹²) reddunt pensionem Joanni.

Insuper non remanent nobis Boves, neque Caballi; si aliquid dicimus, interimere nos dicunt. Abstulit nostros Casinos quos nostri Parentes secundum nostram¹⁹³) consuetudinem ordinabant.

II Cap. Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii, habuerunt Parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos seu Vicarios, nec non Locoservatores, et per ipsos honores ambulabant ad communionem, et sedebant in Congressu¹⁹⁴) unusquisque per suum honorem, et qui volebat meliorem honorem habere de Tribuno, ambulabat

Terza ed ultima parte dell'inchiesta: violazioni delle consuetudini indigene da parte del duca franco.

ad Imperium, quod ordinabat illum Ypato. Tunc ille, qui Imperialis erat Ypatus, in omni loco secundum¹⁹⁹⁾ illum Magistrum militum procedebat.

Modo autem Dux noster Joannes constituit nobis Centarchos, divisit populum inter filios et filias vel generum suum et cum ipsi²⁰⁰⁾ pauperes aedificant sibi Palatia. Tribunatos nobis abstulit; liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostris servis¹⁹⁷⁾ facit nos in hoste ambulare, libertos nostros abstulit¹⁹⁸⁾, advenas hostes¹⁹⁹⁾ ponimus²⁰⁰⁾, in casa vel ortora nostra, nec (in) ipsos potestatem habemus.

Graecorum tempore omnis Tribunus habebat excusatos²⁰¹⁾ quinque, et amplius, et ipsos nobis abstulit.

Fodere²⁰²⁾ nunquam dedimus, in curte nunquam laboravimus, calcarias²⁰⁰⁾ nunquam fecimus; casas nunquam edificavimus, tegoria²⁰⁴⁾ nunquam facimus, canes nunquam pavimus, collectas nunquam fecimus sicut nunc facimus: pro unoquoque bove unum modium damus, collectas de ovibus nunquam fecimus quomodo nunc facimus, unoquoque anno damus pecora, et agnos: ambulamus navigio in Venetias, Ravennam, Dalmatiam, et per flumina, quod nunquam fecimus. Non solum Joanni hoc facimus, sed etiam ad Filios, et Filias, seu Generum suum.

Quando ille venerit in servitio Domini Imperatoris ambulare aut suos dirigere homines, tollit nostros caballos, et nostros filios cum forcia secum ducit, et facit eos sibi trahere saumas²⁰⁸⁾ procul fere triginta, et amplius millia, tollit omnia eis quidquid habent²⁰⁶⁾, et solum (modo) ipsa persona ad pedes²⁰⁷⁾ remeare facit propria. Nostros autem caballos aut in Franciam eos dimittit, aut per suos homines illos donat.

Dicit in populo. Colligamus exenia²⁰⁹⁾ ad Dominum Imperatorem sicut tempore Graecorum faciebamus, et veniat Missus de Populo una mecum, et offerat ipsos exenios²¹⁰⁾ ad Dom. Imperatorem. Nos vero cum magno gaudio colligimus: quandoque venit deambulare²¹¹⁾, dicit: non vobis oportet venire: ego ero pro vobis intercessor ad Dom. Imperatorem; ille autem cum nostris donis vadit ad Dom. Imperatorem, placitat sibi, vel filiis suis honorem, et nos sumus in grandi oppressione et dolore.

Tempore Graecorum colligebamus semel in anno, si necesse erat, propter Missos Imperiales: de centum capita ovium, q. habebat, unum, modo autem q. ultimum tres habet, unum

exinde tollit, et nescimus intueri per annum sui actores ²¹²⁾ exinde prendunt. Ista omnia ²¹³⁾ ad suum opus habet Dux noster Joannes, quod nunquam habuit Magister Militum Graecorum, sed semper ille Tribunos ²¹⁴⁾ dispensabat ad Missos Imperiales, et ad Legatarios ²¹⁵⁾ euntes, et redeuntes. Et istas ²¹⁶⁾ collectas facimus, et omni anno volendo nolendo quotidie collectas facimus.

Per tres vero annos illas decimas, quas ad Sanctam Ecclesiam ²¹⁷⁾ dare debuimus, ad paganos sclavos ²¹⁸⁾ eas dedimus, quando eos super Ecclesiarum, et Populorum terras eos ²¹⁹⁾ transmisit in sua peccata, et nostra perditione.

Omnes istas angarias, et superpositas ²²⁰⁾, quae praedictae sunt, violenter facimus, quod Parentes nostri nunquam fecerunt, unde omnes devenimus in paupertatem, et (irridenti) nostros Parentes, et (quicumque) vicini nostri Venetiae et Dalmatiae ²²¹⁾, etiam Graeci, sub cuius antea fuimus potestate. Si nobis succurrat Dominus Carolus Imperator possumus evadere: sin autem melius est nobis mori, quam vivere.

Tunc Joannes dux dixit. Ista silvas, et pascua, quae vos dicitis, ego credidi, quod a parte ²²²⁾ D. Imperatoris in publico esse deberent: nunc autem si vos jurati hoc dicitis, ego vobis (non) contradicam ²²³⁾.

De collectis ovium in antea non faciam, nisi ut antea vestra fuit consuetudo. Similiter et de exenio ²²⁴⁾ D. Imperatoris. De opere, vel navigatione, seu pluribus angariis, si vobis durum videtur non amplius fiat. Libertos vestros reddam vobis secundum legem Parentum vestrorum; liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem Domini Nostri faciunt.

Advenas homines, qui in vestro resident ²²⁵⁾, in vestra sint potestate.

De sclavis autem unde dicitis, accedamus super ipsas terras ubi resideant ²²⁶⁾, et videamus ubi sine vestra damnietate valeant residere, resideant: ubi vero vobis aliquam damnietatem faciunt sive de agris, sive de silvis, vel roncora, aut ubicumque, nos eos eiiciamus foras. Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico, sicut et caeteros populos ²²⁷⁾.

Il duca non ribatte le accuse degli Istriani e fa immediatamente adesione alle loro richieste, dichiarando in sostanza di aver sempre agito in buona fede; indi propone un'equa soluzione del conflitto.

Tunc praevidimus nos Missi Dom. Imperatoris, ut Joannes Dux dedisset vadia, ut omnia ²²⁸⁾ praelata superposita ²²⁹⁾, glandatico, herbatico, operas, et collectiones, de Sclavis, et de angariis ²³⁰⁾, vel navigatione ²³¹⁾ emendandum: et ipsa vadia ²³²⁾ receperunt ²³³⁾ Damianus, Honoratus, et Gregorius. Sed et ipse populus ipsas concessit calumnias ²³⁴⁾ in tali vero tenore, ut amplius talia non perpetrasset. Et si amplius istas oppressiones ille, aut sui haeredes, vel actores ²³⁵⁾ fecerint, Nostra Statuta componant.

De aliis vero causis stetit inter Fortunatum (venerabilem) Patriarcham, seu suprascriptos Episcopos, sive Joannem Ducem, vel reliquos Primates, et populum, ut ²³⁶⁾ quicquid jurati recordarent ²³⁷⁾, et dicerent secundum suum sacramentum, et ipsas breves, omnia adimpleret ²³⁸⁾, et qui ²³⁹⁾ adimplere noluerit ²⁴⁰⁾, de illorum parte componat coactus in Sacro Palatio auro mancosos lib. novem.

Haec Dijudicatio ²⁴¹⁾ et Convenientia facta est in praesentia Missorum ²⁴²⁾ D. Imperatoris Izone presbitero, Cadolao, et Ajoni et propriis manibus subscripserunt in nostra praesentia.

† Fortunatus misericordia Dei Patriarcha in hac repromissionis chartula antefacta ²⁴³⁾, manu mea subscripsi.

† Joannes Dux in hac rep. char. mm. ss.

† Stauratius Episcopus in hac rep. char. mm. ss.

† Theodorus Episcopus

† Stephanus Episcopus

† Leo Episcopus

† Laurentius Episcopus.

† Petrus peccator Diaconus S. Aquileiensis ²⁴⁴⁾ Metropolitanae Ecclesiae hanc repromissionem ex jussione Domini mei Fortunati Sanctissimi Patriarchae, seu Joannis gloriosi Ducis, vel suprascriptorum Episcoporum, et Primatum Populi Istriae Provinciae scripsi, et post roborationem testium chartulam roboravi.

Segue la decisione del „Missi“: Il duca deve reintegrare gli Istriani nei diritti usurpati e dar cauzioni per l'esecuzione degli impegni assunti. In caso di inadempienza dovrà pagare la multa fissata.

La soluzione delle questioni non decise è rimessa addirittura al giuramento del popolo.

Il processo verbale del Placito si chiude con la firma dei testi (roboratio) e con la autenticazione del documento (chartula repromissionis) per opera del suo autore.

OPERE CONSULTATE

a) Fonti:

- Carli Gian Rinaldo*. — Antichità Italiane, vol. IV, Milano 1788-91.
Codex Justinianus, a cura di P. Krueger, Berlino 1915.
Du Cange Carlo. — Glossarium Mediae et Infirmae Latinitatis, Parigi 1846.
Kandler Pietro. — Codice Diplomatico Istriano (a. 804), Trieste 1853-64.
Kandler Pietro. — Statuti Triestini, Trieste 1848.
Ughello D. Ferdinando. — Italia Sacra, tomo V, Venezia 1717.

b) Opere generali:

- Besta Enrico*. — Storia del diritto italiano, vol. I, Milano, 1826.
Bonfante Pietro. — Istituzioni di diritto romano, Milano 1921.
Calisse Carlo. — Il Governo dei Bisantini in Italia, Torino 1885.
Chabert Augusto. — Bruchstück einer Staats- und Rechtsgeschichte der deutsch-österreichischen Länder (in «Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften», III Band, Wien 1852).
Cohn Hugo. — Die Stellung der byzantinischen Statthalter in Ober- und Mittel-Italien, Berlin 1889.
Diehl Charles. — Etudes sur l'Administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne, Paris 1888.
Hartmann Ludo Moritz. — Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien, Leipzig 1889.
Hegel Carlo. — Storia della costituzione dei Municipi italiani dai Romani al chiudersi del sec. XII, Milano 1861.
Mayer Ernst. — Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft, Leipzig 1909.
Pertile Antonio. — Storia del diritto italiano, Torino 1896-902.
Pivano Silvio. — I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo, Torino 1904.
Pivano Silvio. — Stato e Chiesa, Torino 1908.
Rambaud Alfred. — L'Empire grec au dixième siècle, Constantin Porphyrogénète, Paris 1870.
Roberti Melchiorre. — Dei beni appartenenti alle città dell'Italia settentrionale dalle invasioni barbariche ecc. (dall'«Archivio Giuridico», vol. LXX, 1, Modena 1903).
Salvati Giuseppe. — Storia del diritto italiano, Torino 1930.

- Salvioli Giuseppe*. — Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'Impero Romano (dall'«Archivio Giuridico», Nuova Serie, vol. III, 1 e 2, Modena 1899).
- Savigny F. Carlo*. — Storia del diritto romano nel medio evo. Torino 1854.
- Schupfer Francesco*. — Aldi, Liti e Romani (in «Enciclopedia Giuridica»).
- Solmi Arrigo*. — Storia del diritto italiano. Milano 1908.
- Tamassia Nino*. — Chiesa e Popolo. Note per la storia precomunale (in «Archivio Giuridico», vol. LXVI, 1901).
- Tamassia Nino*. — Jus affidandi (in «Atti del R. Istituto Veneto», T. LXXII, 1912-13).
- Waitz Georg*. — Deutsche Verfassungsgeschichte, III Band. Kiel 1875.
- Volpe Gioacchino*. — Medio evo italiano. Firenze 1926.

c) Opere particolari:

- Benussi Bernardo*. — Nel medio evo. Pagine di storia istriana. Parenzo 1897.
- Benussi Bernardo*. — L'Istria nei suoi due millenni di storia. Trieste 1924.
- Cessi Roberto*. — Venezia ducale, vol. I (Le Origini), Padova 1928.
- De Franceschi Carlo*. — L'Istria. Note storiche. Parenzo 1879.
- De Vergottini Giovanni*. — Lineamenti storici della costituzione politica della Istria durante il medio evo. Roma 1924.
- Lentz Eduard*. — Das Verhältnis Venedigs zu Byzanz nach dem Fall des Exarchats bis zum Ausgang des neunten Jahrhunderts. Berlin 1891.
- Mayer Ernesto*. — La costituzione dalmato-istriana nel medio evo e le sue basi romane. Parenzo 1907.
- Tamaro Attilio*. — Storia di Trieste, vol. I. Roma 1924.

NOTE

¹⁾ Anche Albona, benchè non compresa nella «decima regio Italica» ebbe forma municipale perfetta. — Cfr. Benussi, *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, cap. III § 2.

²⁾ Ogni città aveva il suo agro giurisdizionale (territorium) comprendente località minori (castella, vici) e comuni di campagna (pagi). — In origine a Pola era subordinato il paese tra l'Arsa e il Leme, a Parenzo quello tra il Leme e il Quietò; il resto dipendeva da Trieste. — Cfr. Benussi, loc. cit.

³⁾ Cfr. Benussi, op. cit., ivi.

⁴⁾ Istituito da Valentiniano e Valente nel 364. Con questi due imperatori ebbe origine la divisione dell'impero in orientale e occidentale; naturalmente l'Istria, sempre congiunta alla Venezia, fece parte dell'impero occidentale. — Cfr. De Franceschi, *L'Istria, Note storiche*, cap. XII.

⁵⁾ Salvioli, *Storia del Dir. It.* 180.

⁶⁾ Cfr. De Franceschi, op. cit. cap. XIII.

⁷⁾ Cfr. Benussi, op. cit., ibidem.

⁸⁾ Epist. XXII, 22, Provincialibus Istriae Senator Praefectus Praetorio. — V. *Codice Diplomatico Istriano*, a. 538.

⁹⁾ Il Benussi cita gli esempi della contrada «de Gotiis», sul Carso, ove sorse più tardi il castello di Gotenick (v. C. D. I. a. 1258), e di Rozzo in quel di Pingente. — Cfr. Benussi, *Nel Medio Evo, Pagine di storia istriana*, Introd., 1.

¹⁰⁾ Secondo il B. la città fu già allora chiamata Giustinopoli in onore di Giustino II. — La questione relativa ai nomi e alla funzione storica di Capodistria è lumeggiata criticamente dal Vergottini, nel cap. II del suo libro. (*Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il M. E.*, vol. I).

¹¹⁾ Cfr. Benussi, *Nel Medio Evo*, Introd., 3.

¹²⁾ Cfr. Benussi, loc. cit. e Vergottini, l. c.

¹³⁾ Era questo dovuto a un atto di Giustiniano che nel 544 aveva condannato tre capitoli relativi a certe questioni religiose; il concilio di Costantinopoli (553) aveva sanzionato la deliberazione imperiale, ma molti vescovi dell'occidente rifiutarono di accettarne le decisioni, richiamandosi al concilio più antico di Calcedonia (451).

¹⁴⁾ *Lineam. stor. ecc.*, I, pag. 37 n. 1.

¹⁵⁾ Il Placito dell'804, parlando delle consuetudini correnti in Istria «tempore Graecorum», non accenna ad alcuna soluzione di continuità; inoltre attribuendo tutte le innovazioni, specie in materia fiscale e di proprietà collettiva, al duca Giovanni, mi sembra chiaro che nulla di simile avevano avuto il tempo di fare i Longobardi.

¹⁶⁾ Cfr. Salvioli, op. cit., 193.

¹⁷⁾ Nella lettera di Stefano III al patriarca si volle vedere la prova che anche Venezia e l'Istria erano state comprese nella donazione di Pipino al papa (754). Certo è ad ogni modo che nulla fece il papa per attuare la sua ipotetica sovranità in quelle terre. — Cfr. Benussi, op. cit. *Introd.*, 5.

¹⁸⁾ Recentemente il Cessi ha espresso l'opinione che l'Istria doveva essere sotto la giurisdizione franca già nel periodo compreso tra il 776-80, dal momento che Adriano I richiese la protezione di Carlo Magno sul vescovo Maurizio. I Greci e gli Istriani che avevano abbacinato il prelado non sarebbero stati rappresentanti dell'autorità costituita, ma elementi privati indigeni e stranieri. Questa opinione, per quanto autorevole, non mi pare giusta: che il papa, legato da tempo alla politica franca, richieda a Carlo Magno protezione per un suo vescovo, non prova ancora che i maltrattamenti da quello subiti siano avvenuti in territorio non bizantino. — Cfr. Cessi *Venezia ducale*, vol. I, *Le Origini*.

¹⁹⁾ Vedi *C. D. I.*, a. 815.

²⁰⁾ Op. cit. pag. 32, n. 1.

²¹⁾ A torto il Diehl considera capitale Capodistria che ebbe questa funzione solo molti secoli dopo. — Cfr. Diehl, *Etudes sur l'administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne*, p. 46 et suiv.

²²⁾ Cioè di diritto cessò col concilio mantovano dell'827, di fatto molto più tardi.

²³⁾ Fu già egregiamente dimostrato dal Calisse (*Il Governo dei Bizantini in Italia*, cap. I) che mai l'impero d'oriente aveva rinunciato all'alta sovranità sull'Italia e che la guerra gotica fu guerra di rivendicazione.

²⁴⁾ Circa l'etimologia del nome cfr. Calisse, op. cit., cap. IV: a) ἔξω ἄρχος, cioè magistrato reggente un paese straniero, opp. b) ἔξ ἄρχου, cioè magistrato investito dal sovrano.

²⁵⁾ Cfr. Diehl, *Etudes etc.*, pag. 31 et suiv.

²⁶⁾ Cfr. Benussi, *Nel M. E.*, cap. II, 2.

²⁷⁾ Op. cit., cap. VIII.

²⁸⁾ Cfr. Vergottini, op. cit., II.

²⁹⁾ Cfr. Rambaud, *L'Empire Grec*, III p., chap. 1, II.

³⁰⁾ Il Placito dell'804 menziona il «numerus tergestinus» tra gli enti collettivi pubblici colpiti dall'imposta fondiaria.

³¹⁾ V. *Codex Justinianus*, I, 27, 2.

³²⁾ Cfr. Chabert, *Staats und Rechts gesch.* u.s.w., 15.

³³⁾ *Ital. Verfassungsgesch.*, par. 37, 3, III.

³⁴⁾ Cfr. Solmi, *St. d. dir. it.*, P. I, 12.

³⁵⁾ Op. cit., p. 34 n. 1 e p. 35 n. 2.

³⁶⁾ Cfr. Diehl, *Etudes etc.*, p. 141 et suiv.

³⁷⁾ *La Costitut. Municip. dalm.-istr. ecc.*, III.

³⁸⁾ Ecco il passo del Placito che fa fede di ciò: «Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii, habuerunt Parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos seu Vicarios, nec non Locoservatores».

³⁹⁾ «... qui volebat meliorem honore habere de Tribuno, ambulabat ad Imperium, quod ordinabat illum Ypatum».

⁴⁰⁾ L'ultimo console per l'Italia è del 534.

⁴¹⁾ «Tunc ille, qui Imperialis erat Ypatus, in omni loco secundum illum magistrum militum procedebat».

⁴²⁾ Op. cit., 50.

⁴³⁾ Dice il Placito: «Tempore Graecorum omnis Tribunus habebat excusatos quinque, et amplius, et ipsos nobis abstulit (scil. il duca Giovanni)». — Secondo la lezione del Carli, in luogo di «scusatos» o «excusatos» andrebbe «sciphatos»; lo storico capodistriano illustra la cosa dicendo che «i tribuni avevano uno stipendio annuale di schifati cinque» e garantisce che lo schifato equivaleva a una dobbla moderna (*Ant. Ital.*, vol. IV, lib. II). Non trovo però che questa peregrina interpretazione abbia avuto conferma in altre fonti o credito presso altri autori.

⁴⁴⁾ «Modo autem Dux noster Joannes constituit nobis Centarchos, ... Tribunatos nobis abstulit; ...».

⁴⁵⁾ V. Kandler, *C. D. I.* a. 815: «Sicut enim a primordio Vobis concessimus, ita et denuo per sacram auctoritatem nostram confirmare decrevimus... ut si aliquis vestrum ex hac luce discesserit inter vos Rectorem, et Gubernatorem, atque Patriarcham Episcopos, Abbates, seu Tribunos, et reliquos Ordines, licentiam habeatis eligendi». — L'interpretazione del Waitz che attribuisce il titolo di rettore e governatore al patriarca, elimina il dubbio circa l'elettività del «magister militum» bizantino. — Cfr. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, III B., S. 363 u.s.w.

⁴⁶⁾ Cfr. Diehl, *Etudes etc.* p. 112 et suiv.

⁴⁷⁾ Cfr. Calisse, op. cit., cap. VII.

⁴⁸⁾ Nel commento al Plac., in *C. D. I.*

⁴⁹⁾ Cfr. Benussi, *Nel M. E.*, Introd. 3.

⁵⁰⁾ «Item habet (il duca Giovanni) Casale Orcionis cum olivetis multis. Item portionem de Casale Petriolo, cum vineis, terris, olivetis, item omnem portionem Joannis Cancianico, cum terris, vineis, olivetis, et casa cum turculis suis. Item possessionem magnam de Arbe cum terris, vineis, olivetis, et casa sua. — Item possessionem Stephani magistri militum, etc. etc.».

⁵¹⁾ Cfr. Mayer, *Ital. Verfassungsgesch.*, 35, V.

⁵²⁾ «Tempore Graecorum colligebamus semel in anno, si necesse erat, propter Missos Imperiales etc....».

⁵³⁾ «... et per ipsos honores ambulabant ad communionem, et sedebant in congressu unus quisque per suum honorem...».

⁵⁴⁾ *Ital. Verfassungs.*, 35, V.

⁵⁵⁾ *Nel M. E.*, Introd., 3.

⁵⁶⁾ I «primates» o «iudices» intervenuti al Placito del Risano erano, secondo i più, le antiche autorità locali spodestate o ridotte alla mera funzione giudiziaria.

⁵⁷⁾ I tre «Missi Dominici» inviati al Placito surricordato, dovevano esaminare e giudicare: a) le questioni relative alla chiesa metropolitana e a quelle episcopali («pro causis Sanctarum Dei Ecclesiarum»); b) le controversie circa i tributi dovuti al principe («pro iustitia Dominorum nostrorum»); c) le violenze contro il diritto scritto e consuetudinario del popolo e dei deboli («seu etiam de violentia populi, pauperum, orphanorum et viduarum»).

Quindi i messi scelsero tra i «primates» 172 «homines capitanei», vincolandoli con giuramento a dire tutta la verità su questi tre punti, «absque ullius hominis timore».

⁵⁸⁾ *It. Sacra*, T. V, XVI.

⁵⁹⁾ «... et ipse (cioè il patriarca) iudicabat et disponebat usque in die tertia...». — Probabilmente quale giudice supremo conosceva in appello delle cause già decise dai vescovi, come amichevoli compositori.

⁶⁰⁾ Cfr. Benussi, *Nel M. E.*, Introd., 3.

⁶¹⁾ Il De Szombathely, facendo la recensione di questo lavoro prima che fosse dato alle stampe, osservava che converrebbe ricollegare le «civitates» ai municipi romani e le «castella» a centri minori, quali i vichi, i fori, ecc. (v. *La Porta Orientale*, A. I, col. I, pag. 157). — Sono perfettamente d'accordo con l'egregio studioso per quanto riguarda la diversa origine storica dei centri in questione; ma è altresì vero che, nell'epoca cui sono limitate queste ricerche, la figura e i poteri del vescovo soverchiavano nella «civitas» le istituzioni municipali romane, non certo scomparse, ma modificate e indebolite col volger dei secoli.

⁶²⁾ Cfr. Kandler, *comm. cit.*

⁶³⁾ Il Benussi (op. cit., *ibidem*) attribuisce al «numerus tergestinus» la fondazione di Castellum (Castua).

⁶⁴⁾ Cfr. Vergott, op. cit., II. — Il De Szombathely invece (loc. cit.) sostiene che l'appellativo di «illustris» spettava ai più alti dignitari del Basso Impero, non già ai modesti curiali. Può darsi che egli abbia effettivamente ragione, benchè l'età bizantina si distinguesse fra tutte per l'esuberanza dei titoli iperbolici, quanto più sonori tanto meglio, anche se al lustro esteriore non rispondeva l'interno decoro della funzione.

⁶⁵⁾ Scrive l'autore nei suoi *Etudes*: «Dans le document du 804 il ne subsiste pas une trace des anciennes institutions municipales: à côté du tribun, il n'y'a plus ni place ni rôle sérieux pour la curie et pour les magistrats municipaux».

⁶⁶⁾ *Storia del Dir. Rom. nel M. E.*, vol. I, lib. I, 6.

⁶⁷⁾ Troppo semplicista mi pare l'ipotesi del Kandler (comm. cit.) che identifica senz'altro il tribuno o «locoservator» col «defensor» e vede nei giudici i «duumviri» e le altre magistrature del municipio romano, oltre ai membri della curia. Quest'ipotesi, se vera, risolverebbe tutte le incertezze; disgraziatamente non è suffragata da documenti.

⁶⁸⁾ Cfr. Tamassia, *Chiesa e Popolo. Note per la storia comunale*. In *Arch. Giur.*, vol. LXVI, 1901

⁶⁹⁾ Al Placito dell'804 è il popolo stesso che conferma i privilegi altra volta concessi al patriarca Fortunato: «*Omnis populus unanimiter dixerunt, quod antea tunc et nunc et plura tempora pro nostro largitur (largido?) ita sit...*».

⁷⁰⁾ Cfr. Tamassia, op. cit.

⁷¹⁾ Cfr. in senso contrario De Szomb., loc. cit.

⁷²⁾ Cfr. Diehl, *Etudes* etc., p. 194 et suiv.

⁷³⁾ Solmi, op. cit., 14. — Ecco perchè il «*numerus tergestinus*» era tenuto al pagamento dell'imposta fondiaria.

⁷⁴⁾ Alludo alla rivolta del 727, provocata dall'editto iconoclasta.

⁷⁵⁾ Op. cit., p. 112 et suiv.

⁷⁶⁾ Cfr. Calisse, op. cit., VI.

⁷⁷⁾ V. ordine delle precedenze osservato nella «*communio*» e nel «*congressus*».

⁷⁸⁾ L'Hartmann (*Untersuchungen u.s.w.*) fa derivare il nome «*Tribunus*» da «*tributum*».

⁷⁹⁾ *La Costituz. municip. d.-i.*, III. — Cfr. anche *Ital. Verfass.*, 35, II. — Anche il Vergottini sostiene contro il Mayer che il «*Locoservator*» era un ufficiale militare.

⁸⁰⁾ Gli «*iudices*» o «*primates*» che intervennero al Placito del Risano come rappresentanti delle città e castella, erano appunto i giudici ordinari degli Istriani e i precursori degli scabini; si sceglievano da quella stessa aristocrazia di «*possessore*» da cui una volta erano tratti i tribuni e gli altri ufficiali. Per questo rimpiangono il potere esecutivo e militare e tutte le dignità perdute da quando l'amministrazione locale venne affidata ai centarchi.

⁸¹⁾ *V. Cod. Just.* I, 3 e 4.

⁸²⁾ Cfr. per tutto questo il Solmi, op. cit., 17.

⁸³⁾ Levitico, 30: «*Tutte le decime eziandio della terra, così delle semenze della terra, come de' frutti degli alberi, appartengono al Signore, son cosa del Signore*». — Ivi, 32: «*Parimente sia cosa sacra al Signore ogni decima di buoi, e di pecore, e di capre; ogni decimo animale di quelli che passano sotto la verga*».

⁸⁴⁾ Cfr. per questo il Benussi *Nel M. E.*, cap. II, 3.

⁸⁵⁾ «*Cap. V. De Vineis nunquam in tertio ordine tulerunt, sicut nunc faciunt, nisi tantum quarto*».

⁸⁶⁾ V. *Placito*, cap. IV e VIII.

⁸⁷⁾ Cfr. Ughelli, op. cit., T. V. e aggiunte di S. Coleti.

⁸⁸⁾ Cfr. Kandler, comm. cit.

⁸⁹⁾ Cfr. Solmi, op. cit., 15.

⁹⁰⁾ «Tempore Graecorum colligebamus semel in anno, si necesse erat, propter Missos Imperiales:...».

⁹¹⁾ Vale la pena di trascrivere il passo, efficacissimo nella sua ingenuità: «Dicit in populo (scil. Joannes Dux). Colligamus exenia ad Dominum Imperatorem, sicut tempore Graecorum faciebamus, et veniat *Missus de Populo* una mecum, et offerat ipsos exenios ad Dom. Imperatorem. Nos vero cum magno gaudio colligimus (un po di esagerazione sta sempre bene!): quandoque venit deambulare, dicit: non vobis oportet venire: ego ero pro vobis intercessor ad Dom. Imperatorem; ille autem cum nostris donis vadit ad Dom. Imperatorem, placitat sibi, vel filiis suis honorem, et nos sumus in grandi oppressione et dolore».

⁹²⁾ «... collectas nunquam fecimus, sicut nunc facimus: pro uno quoque bove unum modium damus; collectas de ovibus nunquam fecimus, quomodo nunc facimus, uno quoque anno damus pecora et agnos;...».

«Et istas collectas facimus, et omni anno volendo nolendo quotidie collectas facimus».

⁹³⁾ Noto che il complesso delle imposte dovute al principe era detto «*iustitia Dominorum*». — Il termine, applicato alle ruberie del duca, doveva avere un certo sapore umoristico!

⁹⁴⁾ Il valore del solido mancoso è ragguagliato dal Benussi a 11.55 franchi oro.

⁹⁵⁾ L'imposta colpiva il proprietario o il colono, a seconda che il fondo fosse coltivato a economia diretta ovvero per mezzo di coloni; ma siccome il proprietario era iscritto alla curia e responsabile verso lo stato del pagamento integrale anche pei coloni insolventi, in ultima analisi l'onere si ritorceva quasi sempre a suo danno.

⁹⁶⁾ «I cap. Ad Missos Imperii, sive in quacumque datione, aut collecta medietatem dabat Ecclesia, et medietatem populus».

⁹⁷⁾ Ricorda il patriarca: «... verumtamen vos scitis omnes consuetudines quas a vestris partibus Sancta Ecclesia mea ab antiquo tempore usque nunc dedit, vos mihi eas perdonastis...».

⁹⁸⁾ Così parlano i giudici, a proposito dell'imposta fondiaria: «Isti solidi, tempore Graecorum, in Palatio eos portabat (il «magister militum» o chi per esso). Postquam Joannes devenit in Ducatu, ad suum opus istos solidos habuit, et non dixit pro iustitia Palatii fuisse». — Più sotto confermano che i redditi della tenuta statale di Cittanova spettavano al duca (ad suam tenet manum), ma «exceptis illis CCCXLIV solidis, sicut supra scriptum est, quod in Palatio deberet ambulare».

⁹⁹⁾ Cfr. Hartmann, op. cit.

¹⁰⁰⁾ Cfr. Benussi, *Nel M. E.*, Introd., 3.

¹⁰¹) Comm. cit.

¹⁰²) «... semper ille (scil. magister militum) Tribunos dispensabat ad Missos Imperiales, et ad Legatarios euntes, et redeuntes».

¹⁰³) Cfr. Bonfante, *Istituz. di Dir. Rom.*, 77.

¹⁰⁴) Cfr. Roberti, *Dei beni ecc.*, 2.

¹⁰⁵) Il Placito ricorda l'«herbaticum» e il «glandaticum», oltre ai diritti di pascolo, come facoltà esercitata consuetudinariamente dai «Parentes» di quegli Istriani che al Placito erano venuti appunto per difendere le loro consuetudini.

¹⁰⁶) Cfr. Schupfer, *Aldi, Liti e Romani*, 60.

¹⁰⁷) Cfr. Roberti, loc. cit.

¹⁰⁸) «Peculia autem vestra domnica ubicumque nostra pabulant (cioè nei compascua), ibique et vestra pascant *absque omni datione*». — Poco dissimile è la formula usata da Teodicio, duca di Spoleto, nella concessione fatta al monastero di Farfa: «... Monasterii praefati... iumenta vel peculia... cum iumentis publicis sive peculis *absque aliqua datione securius debeant pabulare*». (Dal Troja, *C. D. L.* a. 767. — Cfr. Schupfer, loc. cit.).

¹⁰⁹) Cfr. Mayer, *Ital. Verfass.*, 14.

¹¹⁰) Cioè «infra silvam», come spiega il M. (*La Costituz. Municip. ecc.*, V).

¹¹¹) Cfr. Roberti, op. cit., 6.

¹¹²) Molto diffusi erano i beni già appartenenti al fisco bizantino, nei quali era legittimamente succeduta la «Curtis regia», con ciò che i redditi relativi spettavano al duca (v. lunga enumerazione del Placito). La tenuta camerale più pingue era certamente il «Fiscus publicus de Civitate nova».

¹¹³) Non c'è ragione per dubitare della buona fede del duca nell'operare questa confisca: i Franchi non conoscevano altra forma di beni comuni all'infuori di quelli pubblici. Quando poi al Placito si rivendicarono con giuramento le consuetudini istriane circa l'agro indiviso, il duca stesso consentì di tornare all'antico sistema.

¹¹⁴) «... modo ausi non sumus piscare, qui cum fustibus nos caedunt, et retia nostra concidunt». — Secondo il Mayer (*La Costituz. Municip. ecc.*, V) le violenze provenivano dal duca, non dai vescovi. Questo mi pare errato, perchè il cap. in questione fa parte delle accuse contro i vescovi («nam vero super Episcopos multa habemus quod dicere»); inoltre un cap. precedente enumera ben altre prodezze commesse a danno dei liberi dalla «familia Ecclesiae», cioè dalla gente ch'era al servizio dei vescovi.

¹¹⁵) Op. cit., 7.

¹¹⁶) Cfr. Salvioli, *Sulla distribuzione della propr. fond. ecc.*, 1, 7.

¹¹⁷) Il testo del Placito dice «alnona», espressione che non è registrata neppure dal Du Cange, nel suo «Glossarium»; però mi pare giusto interpretare l'espressione come «annona».

¹¹⁸) È quanto il Solmi (op. cit., 8) chiama «dominio fondiario».

¹¹⁹⁾ Cfr. Salvioli, op. cit., II, 2.

¹²⁰⁾ Cfr. Bonfante, *Istituz.*, 110.

¹²¹⁾ La rinnovazione del livello non era un diritto del livellario, ma una benevola concessione del concedente. — Cfr. Pivano, op. cit.

¹²²⁾ Cfr. Salvioli, *Storia del Dir. It.*, 548 e seg.

¹²³⁾ Cfr. Salvioli, op. cit., 551.

¹²⁴⁾ Cfr. Diehl, op. cit., L. II, chap. I.

¹²⁵⁾ Onde la protesta dei giurati istriani: «...liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostris servis facit nos in hoste ambulare, libertos nostros abstulit...».

¹²⁶⁾ Cfr. Tamassia, *Chiesa e popolo*, ecc.

¹²⁷⁾ Cfr. Salvioli, *St. d. dir. it.*, 291 e seg.

¹²⁸⁾ V. *Plac. d. Ris.*, cap VI e VIII.

¹²⁹⁾ Molto comune quella «ad altare», col ministero del vescovo. — Cfr. Salvioli, op. cit., 298.

¹³⁰⁾ Cfr. Bonfante, op. cit., 17.

¹³¹⁾ Cfr. Mayer, *Ital. Verfass.*, 11.

¹³²⁾ Cfr. Volpe, *Medio evo it.*, p. 226 e seg.

¹³³⁾ «Advenas homines ponimus (?) in casa vel ortora nostra,...».

¹³⁴⁾ v. *Jus affidandi*.

¹³⁵⁾ Da: «alibi natus».

¹³⁶⁾ «...liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem... Advenas homines, qui in vestro resident, in vestra sint potestate».

¹³⁷⁾ *Nel M. E.*, cap. I, 3.

¹³⁸⁾ Cfr. De Franceschi, op. cit., cap. XIV.

¹³⁹⁾ Ecco l'«utilitas in publico» reclamata implicitamente nel Placito come condizione per lo stanziamento degli slavi sulle terre incolte dell'Istria; e il Governatore, che aveva compreso il latino (è il caso di dirlo!), diede formali assicurazioni in proposito.

¹⁴⁰⁾ Cfr. Benussi, *Nel M. E.*, cap. I, 3.

¹⁴¹⁾ Il documento originale, redatto dal diacono Pietro della Chiesa di Grado, fu conservato nell'Archivio patriarcale e poi presumibilmente trasportato da questo in quello di Venezia, assieme alle altre carte. In seguito fu trascritto nel Codice Trevisano, copia del quale si conserva alla Marciana; venne alle stampe per la prima volta nel 1640 ad opera del Coleti che lo inserì nell'Italia Sacra, indi ebbe molte edizioni, ultima delle quali e non certo definitiva è questa del K., tolta dal C. D. I.

La data del Placito (a. 804), non apparendo dal documento, fu dedotta da circostanze estrinseche e principalmente dal fatto che Fortunato, divenuto patriarca di Grado nell'803, due anni dopo perdette la cattedra e fu profugo in Francia. — Cfr. Carli, op. cit., L. II, 11.

¹⁴²⁾ Poco si sa di questi tre personaggi: il prete Izzone è del tutto ignoto; Aione e Cadolao avrebbero retto successivamente il Friuli. — Cfr. Carli, loc. cit.

¹⁴³⁾ Cioè nel territorio di Capodistria, il cui nome ufficiale era allora «Capris» (anticamente «Aegida» da «Aix»); probabilmente il nome odierno è corruzione di «Capris Histriae»: — Noto per incidenza che ancor oggi corre sulla bocca del popolo l'espressione significativa di «cavresan».

¹⁴⁴⁾ L'origine romana del nome è rivendicata dal Kandler nel suo commento.

¹⁴⁵⁾ Vescovo di Trieste (778-802), nell'803 conseguì notevoli immunità da Carlo Magno ed ebbe il pallio patriarcale da Leone III. Benchè suddito di Bisanzio, caldeggiava la venuta dei Franchi sulle terre della laguna; perciò nell'806, quando Niceforo ricuperò Venezia, Grado e l'Estuario che si erano date a Carlo, dovette rifugiarsi in Istria, ove ottenne l'episcopato di Pola (806-10). Tuttavia nominalmente rimase patriarca di Grado fino alla morte che avvenne intorno all'826.

¹⁴⁶⁾ Si sa con certezza che fu vescovo di Parenzo. — Cfr. Ughelli, *It. Sacra*, T. V.

¹⁴⁷⁾ Ediz. preced.: «terrae ipsius».

¹⁴⁸⁾ Ediz. preced.: «quod».

¹⁴⁹⁾ Ed. prec.: «quod».

¹⁵⁰⁾ Il Benussi li fa risalire alla fine del VI secolo, ma la cosa non è provata (*Nel M. E.*, Introd., 3).

¹⁵¹⁾ Ed. prec.: «vestrum» (genit.?).

¹⁵²⁾ Il patriarca subordina i suoi privilegi alla decisione («placitum») del popolo istriano.

¹⁵³⁾ L'Ughelli reca a questo punto: «per nostro *largido*». — Anche il Cessi accetta quest'ultima espressione che viene probabilmente da «largitus», cioè liberalità, dono. Forse il testo del K. potrebbe correggersi in «largitu».

¹⁵⁴⁾ Ed. prec.: «fiat».

¹⁵⁵⁾ Ed. prec.: «multa... bona» ecc.

¹⁵⁶⁾ Ed. prec.: «quod».

¹⁵⁷⁾ Ed. prec.: «antiqua consuetudine».

¹⁵⁸⁾ Ed. prec.: «dicite».

¹⁵⁹⁾ Ed. prec.: «territorium».

¹⁶⁰⁾ Ughelli: «cereo, stados» (?). — Altre ed.: «cereo, stolas». Nel Du Cange trovo registrata la voce «*cereostata*» (candelabro), di cui quella del testo potrebbe essere una corruzione.

¹⁶¹⁾ Ed. prec.: «cum signa».

¹⁶²⁾ Ed. prec.: «eum».

¹⁶³⁾ Ed. prec.: «ingrediente autem ipso Pontifice», ecc. Questa lezione mi sembra preferibile.

¹⁶⁴⁾ Ed. prec.: «indicebat».

¹⁶⁵) L'Ughelli ha «Rezzorio»; altre ed. «Rectorio» e «Praetorio». — Doveva trattarsi ad ogni modo di un palazzo riservato al metropolita, a simiglianza di quelli dei «rectores» civili.

¹⁶⁶) Ed. prec.: «de aliis Civitates, sive Castella».

¹⁶⁷) Ed. prec.: «chartulae».

¹⁶⁸) Ed. prec.: «dolosas».

¹⁶⁹) Ughelli: «ita et nunc fiant».

¹⁷⁰) Ughelli: «nicora» (?). — Altre ed.: «roncora».

¹⁷¹) Ed. prec.: «De Vineas».

¹⁷²) Ughelli: «eum».

¹⁷³) Così fu colmata la lacuna dei testi prec. («et ... in eos ausi fuerunt»).

¹⁷⁴) Ed. prec.: «accrescat».

¹⁷⁵) Ed. prec.: «fenerabat», cioè pagava un «foenus» per l'uso della terra.

¹⁷⁶) Ed. prec.: «reprehensionem»; forse nel senso di rinnovazione del contratto.

¹⁷⁷) Ed. prec.: «quia». Soggetto è naturalmente «familia Ecclesiae».

¹⁷⁸) Ughelli: «usque ab illo die, quoad illum diem, quo ad manus», ecc.

¹⁷⁹) «Mancosus, idem quod mancusa (certum auri et argenti pondus) ... 7000 Mancusi eiusdem monetae dicuntur conficere 1000 uncias auri». (Du Cange).

¹⁸⁰) Ughelli: «fuisset».

¹⁸¹) Da «Pretoriolum», corrispondente secondo alcuni al villaggio di Peroi, in quel di Pola.

¹⁸²) Ed. prec.: «Zerontiniam».

¹⁸³) Ed. prec.: «Pojacello» e «Pajacello».

¹⁸⁴) Ed. prec.: «fisco publico».

¹⁸⁵) Ed. prec.: «Civitati».

¹⁸⁶) Ed. prec.: «alnonas». — Mi sembra preferibile leggere «annonas», cioè granaglie.

¹⁸⁷) Ed. prec.: «debent».

¹⁸⁸) Ed. prec.: «herbatico et glandatico».

¹⁸⁹) Ughelli: «casale inferiore». — Altri: «castella inferiora».

¹⁹⁰) V. «Roncaria», «ager incultus runcandus a noxiis et inutilibus herbis et sentibus». (D. C.).

¹⁹¹) Ughelli: «gradas». — Per «prada» intendesi «pratorum series» (Du Cange).

¹⁹²) Ed. prec.: «de ipsas nostras terras».

¹⁹³) Ed. prec.: «antiquam».

¹⁹⁴) Ughelli: «in Consensu»; altre ed.: «in Consessu».

- ¹⁹⁵) Nel senso di «post», cioè subito dopo.
- ¹⁹⁶) Ed. prec.: «ipsos». — Il Pertile completa il pensiero: «cum ipsi fuerint pauperes», ecc.
- ¹⁹⁷) Ed. prec.: «cum nostros servos».
- ¹⁹⁸) Ed. prec.: «abstulit... advenas».
- ¹⁹⁹) Ed. prec.: «homines». Molto meglio; cfr. le parole del duca: «advenas homines qui in vestro resident, ecc.»
- ²⁰⁰) Il Pertile propone la forma «ponit» (scil. il duca).
- ²⁰¹) Altre ed.: «scusatos». — Il Carli legge «sciphatos», ma non è seguito da altri.
- ²⁰²) In altra ed. il K. scrisse «foderum».
- ²⁰³) Da «calx», cioè «calcis praestatio».
- ²⁰⁴) Ed. prec.: «inegorias» (?). — Penso che sia una svista per «angarias».
- ²⁰⁵) Ed. prec.: «sarcinas... procul», ecc.; il senso è sempre quello, infatti per «sauma» s'intende «animal quodvis sarcinis destinatum». (Du Cange).
- ²⁰⁶) Ed. prec.: «Quisquis habet».
- ²⁰⁷) Ed. prec.: «ad pede».
- ²⁰⁸) Ed. prec.: «in Francia».
- ²⁰⁹) Ughelli: «eximia» (?). — Altre ed.: «xenìa».
- ²¹⁰) Ughelli: «ipsos Xenio». — Altre ed.: «ipsa xenia».
- ²¹¹) Ed. prec.: «ad ambulare».
- ²¹²) Ughelli: «auctores» (?).
- ²¹³) In altre ed.: «ista omnia» è oggetto di «prendunt».
- ²¹⁴) Ed. prec.: «Tribunus».
- ²¹⁵) Ed. prec.: «Legatarios».
- ²¹⁶) Ed. prec.: «ipsas».
- ²¹⁷) Ughelli: «ad S. Ecclesia».
- ²¹⁸) Ughelli: «Scavoseas» (?).
- ²¹⁹) Ughelli: «nos». — Il Waitz così corregge: «super... terras nostras misit, ecc.».
- ²²⁰) Ed. prec.: «superpostas».
- ²²¹) Ed. prec.: «Venetias et Dalmatias». — Egualmente bene, in quanto sono genitivi alla greca. — Cfr. Lentz, *Das Verhältniß Venedigs*, u.s.w.
- ²²²) Ed. prec.: «ex parte».
- ²²³) Secondo il Waitz va letto «contradam» (?).
- ²²⁴) Ed. prec.: «de xenio».
- ²²⁵) Ed. prec.: «resederint».
- ²²⁶) Ed. prec.: «resedunt».

²²⁷⁾ Mi pare conveniente, per l'intelligenza del periodo sostituirvi «caeterus populus»; del resto l'espressione del testo potrebbe anche essere un errore di trascrizione dal Codice.

²²⁸⁾ Ed. prec.: «per omnia».

²²⁹⁾ Ed. prec.: «superposta».

²³⁰⁾, ²³¹⁾ Ed. prec.: «de angarias, vel navigationes».

²³²⁾ Ed. prec.: «ipsas vadas».

²³³⁾ Ed. prec.: «recuperet».

²³⁴⁾ Ed. prec.: «calcinias» (?). — La «calumnia» è definita dal Du Cange «actio in iure, qua quis rem quempiam sibi per solemnes juris formulas asserere conatur, aut pro qua litem intendit»; in altre parole il popolo, soddisfatto dell'accordo raggiunto e omologato per così dire dai Missi, promette di non intentare più alcuna lite, col relativo giuramento «de calumnia», al duca, finchè questi si atterrà al giudicato.

²³⁵⁾ Ed. prec.: «auctores».

²³⁶⁾ Carli: «aut».

²³⁷⁾ Ed. prec.: «concordarent».

²³⁸⁾ Ughelli: «adimplerent».

²³⁹⁾ Ed. prec.: «quod».

²⁴⁰⁾ Ed. prec.: «noluerint».

²⁴¹⁾ Ed. prec.: «Dijudicatus».

²⁴²⁾ Ed. prec.: «Missi».

²⁴³⁾ Ed. prec.: «a me facta».

²⁴⁴⁾ La chiesa di Grado («Aquileja nova») chiamavasi così a ricordo della sua origine storica.

INDICE

Prefazione	p. 3
-----------------------------	------

INTRODUZIONE

Vicende politiche dell'Istria da Augusto a Carlo Magno.

1. La decima regione italiana. — 2. Odoacre e gli Ostrogoti. — 3. Il dominio bizantino. — 4. Intermezzo longobardo. — 5. La conquista franca	5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

CAPITOLO I

Il governo della provincia.

1. Relazioni dell'Istria con Venezia e Ravenna. — 2. Costi- tuzione del tema in Istria. — 3. Nomina e attribuzioni del gover- natore. — 4. Altri ufficiali. — 5. Divisioni territoriali. — 6. Assemblee provinciali. — 7. Il patriarca di Grado	13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

CAPITOLO II

Le città.

1. Città, castella e territorio dipendente. — 2. Questioni rela- tive alla loro autonomia e personalità giuridica. — 3. Funzione del numero. — 4. Autorità cittadine. — 5. I vescovi	27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

CAPITOLO III

I tributi.

1. Imposizioni reali e personali. — 2. Ripartizione dei tributi. — 3. Esazione	35
---------------------------------------------------------------------------------------------	----

CAPITOLO IV

Beni demaniali e agro indiviso.

1. Beni comuni di diritto pubblico e di diritto privato. —
 2. Diritti patrimoniali riservati al «populus». — 3. Confische longobarde e franche di tutti i beni comuni: la «Curtis regia» p. 41

CAPITOLO V

La proprietà fondiaria.

1. Preminenza del latofondo. — 2. La piccola proprietà. —
 3. Contratti e rapporti derivanti dalla proprietà fondiaria „ 47

CAPITOLO VI

La popolazione.

1. Liberi: nobiltà, clero, «liberi homines». — 2. Servi e coloni.
 — 3. Gli stranieri e l'«jus affidandi». — 4. La questione degli Slavi „ 53

APPENDICE

Testo del Placito	61
Opere consultate	69
Note	71